PROCURA GENERALE

DELLA CORTE DEI CONTI

RASSEGNA DELLE DECISIONI DELLE SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI

Anno 2022

Direzione e coordinamento: Procuratore generale dott. Angelo Canale.

Realizzazione scientifica degli abstract e massimazione: dott.ssa Anna Maria Iadecola.

Sono riservati alla Procura Generale della Corte dei conti i diritti di produzione e divulgazione dell'intera opera.

La versione *on line* è conforme al file di stampa – in estensione .pdf – che è stato generato il 6 ottobre 2022.

INDICE

SENTENZE DELLE SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI

SS.RR., sentenza n. 1/2022/EL *(Comune di Fiumefreddo di Sicilia)*.....p. 11

SS.RR., sentenze-ordinanze nn. 2-3/2022/RIS *(SFIRS e Società Veneto Sviluppo S.p.A)*..... p. 14

SS.RR., sentenza n. 4/2022/QM/PROC *(Rito sanzionatorio ex artt. 133 e ss. c.g.c.)*.....p. 16

SS.RR., sentenza n. 5/2022/EL *(Comune di Vibo Valentia)*.....p. 18

SS.RR., sentenze nn. 6-8-9/2022/EL *(Comuni di Lecce, Stornara e Castellaneta)*.....p. 20

SS.RR., sentenza n. 7/2022/DELC *(Regione Lazio)*.....p. 23

SS.RR., sentenza n. 10/2022/EL *(Comune di Frascati)*.....p. 26

SS.RR., sentenze-ordinanze nn. 11-12/2022/EL *(Comune di Sternatia e Garaguso)*.....p. 28

SS.RR., sentenza n. 13/2022/DELC *(Comune di Giba e sindaco in proprio)*.....p. 30

SS.RR., sentenza n. 14/2022/EL *(Comune di Venafro)*.....p. 33

SS.RR., sentenza n. 15/2022/EL *(Comune di Amendolara)*.....p. 35

ORDINANZE DELLE SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI

SS.RR., ordinanza n. 1/2022/DELC *(PG Appello Sicilia vs Regione siciliana)*……..….p. 41
SS.RR., ordinanza n. 2/2022/RIS *(FINEST S.p.A.)*…….…..…….……p. 45
SS.RR., ordinanza n. 3/2022/EL *(Comune di Vibo Valentia)*…….……..…p. 47
SS.RR., ordinanza n. 4/2022/RCS *(Sospensione per ricusazione)*……..…….…p. 49
SS.RR., ordinanze nn. 5-6-7-8-9-10-11/2022/RCS *(P.G. vs FINAOSTA, Brennero, Finest, Finlombarda, GEPAFIN, SFIRS, Società Veneto Sviluppo)*…….…….....p. 51
SS.RR., ordinanza n. 12/2022/RIS *(Fondazione Teatro Metastasio)*…….…….....…...p. 54
SS.RR., ordinanza n. 13/2022/EL *(Comune di Campione d'Italia)*…….…….....…...p. 56
SS.RR., ordinanza n. 14/2022/RCS *(CGIAM)*…….…….....…...p. 57
SS.RR., ordinanze nn. 15-20/2022/RIS *(Società Autostrade: Cispadana e Brennero)*……..…p. 59
SS.RR., ordinanza n. 16/2022/RIS *(Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.A.)*…….....…...p. 61
SS.RR., ordinanza n. 17/2022/EL *(Comune di Vibo Valentia)*…….....…...p. 63
SS.RR., ordinanza n. 18-19/2022/EL *(Ente Nazionale Risi e* FESTIVAL*FILOSOFIA)*…….p. 65
SS.RR., ordinanza n. 21/2022/EL *(Fondazione Teatro Metastasio)*…….....…...p. 68
SS.RR., ordinanza n. 22/2022/EL *(PG vs Gelmar S.r.l.)*…….....…...p. 70
SS.RR., ordinanze nn. 23-24-25/2022/EL *(Presidenza del Consiglio, MEF, Ministero salute)*....p. 72

TABELLA DI COMPARAZIONE TRA VECCHIA E NUOVA NOMENCLATURA RELATIVA AI GIUDIZI INNANZI ALLE SS.RR.

Anno 2018	Anni 2019-2020-2021	Tipologia giudizi - SS.RR. in sede giurisdizionale
SR/**ORD**	SR/**CC**	**C**onflitti di **C**ompetenza *(art. 11, c. 3 – art. 118 c.g.c.)*
SR/**QM**	SR/**QM/SEZ**	**Q**uestioni di **M**assima deferite dalle **SEZ**ioni giurisdizionali d'appello (*art. 11, c. 3 - art. 114, c. 1, c.g.c.*)
SR/**QM**	SR/**QM/MD**	**Q**uestioni di **M**assima deferite dalle Sezioni giurisdizionali d'appello per **M**otivato **D**issenso *(art. 117 c.g.c.*)
SR/**QM**	SR/**QM/PRES**	**Q**uestioni di **M**assima deferite dal **PRES**idente della Corte dei conti *(art. 11, c. 3 - art. 114, c. 3, c.g.c.)*
SR/**QM**	SR/**QM/PROC**	**Q**uestioni di **M**assima deferite dal **PROC**uratore generale della Corte dei conti *(art. 11, c. 3 - art. 114, c. 3, c.g.c.)*
SR/**ORD**	SR/**RC**	**R**egolamenti di **C**ompetenza *(art. 11, c. 4 - art. 120 c.g.c.)*
SR/**ORD**	SR/**RCS**	**R**egolamenti di **C**ompetenza avverso i provvedimenti che dichiarano la **S**ospensione del processo *(art. 106 - art. 119 c.g.c.)*

Anno 2018	Anni 2019-2020-2021	Tipologia giudizi - SS.RR. in sede giurisdizionale in speciale composizione
SR/**EL**	SR/**EL**	Piani pluriennali di riequilibrio degli **E**nti **L**ocali e ammissione al fondo di rotazione (*art. 11, c.6, lett. A, c.g.c.)*
SR/**RIS**	SR/**RIS**	**R**icognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'**IS**TAT *(art. 11, c. 6, lett. B, c.g.c.)*
SR/**EL**	SR/**FLIR**	Certificazione dei costi dell'accordo di lavoro presso le **F**ondazioni **LIR**ico- sinfoniche *(art. 11, c. 6, lett. C, c.g.c.)*
SR/**EL**	SR/**RGC**	**R**endiconti **G**ruppi **C**onsiliari *(art. 11, c. 6, lett. D, c.g.c.)*
SR/**EL**	SR/**DELC**	Impugnazioni delle **DEL**iberazioni delle Sezioni reg. di **C**ontrollo, in materia di *contabilità pubblica* *(art. 11, c. 6, lett. E, c.g.c.)*
SR/**EL**	SR/**DELC**	Impugnazioni delle **DEL**iberazioni delle Sezioni reg. di **C**ontrollo, in materia di contabilità pubblica-*Giudizio di Parifica (art. 11, c. 6, lett. E, c.g.c.)*
SR/**EL**	SR/**DELC**	Impugnazioni delle **DEL**iberazioni delle Sezioni reg. di **C**ontrollo, in materia di contabilità pubblica-*Saldo di finanza pubblica/Patto di Stabilità (art. 11, c. 6, lett. E, c.g.c.)*
SR/**EL**	SR/**LEX**	Materie ulteriori attribuite dalla **Le**gge *(art. 11, c. 6, lett. F, c.g.c.)*

ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI GIUDIZIO PRESENTI IN RASSEGNA

SECONDO LA NUOVA NOMENCLATURA

Sezioni riunite in sede giurisdizionale in composizione ordinaria

1) SR/**CC** (**C**onflitto di **C**ompetenza), ex art. 11, c. 3 e art. 118 c.g.c.

2) SR/**RC** (**R**egolamento di **C**ompetenza), ex art. 11, c. 4 e art. 120 c.g.c.

3) SR/**RCS** (**R**egolamento di **C**ompetenza avverso provvedimento che dichiara la **S**ospensione del processo), ex art. 106 e art. 119 c.g.c.
- *ord. nn.:* **4**/2022/RCS; **5**/2022/RCS; **6**/2022/RCS; **7**/2022/RCS; **8**/2022/RCS; **9**/2022/RCS; **10**/2022/RCS; **11**/2022/RCS; **14**/2022/RCS; **22**/2022/RCS.

4) SR/**QM/SEZ** (**Q**uestioni di **M**assima deferite dalle **SEZ**ioni giurisdizionali d'appello), ex art. 11, c. 3, e art. 114, c. 1, c.g.c.

5) SR/**QM/PRES** (**Q**uestioni di **M**assima deferite dal **PRES**idente della Corte dei conti), ex art. 11, c. 3 e art. 114, c. 3, c.g.c.

6) SR/**QM/PROC** (**Q**uestioni di **M**assima deferite dal **PROC**uratore generale della Corte dei conti, ex art. 11, c. 3 e art. 114, c. 3, c.g.c.
- *sent. n.:* **4**/2022/QM/PROC.

7) SR/**QM/MD** (**Q**uestioni di **M**assima deferite dalle Sezioni giurisdizionali d'appello per **M**otivato **D**issenso), ex art. 117 c.g.c.

Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione

8) SR/**EL** (Piani di riequilibrio degli enti territoriali e ammissione al fondo di rotazione), ex art. 11, comma 6, lett. A), c.g.c.
- *sent. nn.:* **1**/2022/EL; **5**/2022/EL; **6**/2022/EL; **8**/2022/EL; **9**/2022/EL; **10**/2022/EL; **11**/2022/EL; **12**/2022/EL; **14**/2022/EL; **15**/2022/EL.
- *ord. nn.:* **3**/2022/EL; **13**/2022/EL; **17**/2022/EL.

9) SR/**RIS** (**R**icognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'**IS**TAT), ex art. 11, comma 6, lett. B), c.g.c.
- *sent. nn.:* **2**/2022/RIS; **3**/2022/RIS;
- *ord. nn.:* **2**/2022/RIS; **12**/2022/RIS; **15**/2022/RIS; **16**/2022/RIS, **17**/2022/RIS; **18**/2022/RIS; **19**/2022/RIS; **20**/2022/RIS; **21**/2022/RIS.

10) SR/**FLIR** (Certificazione dei costi dell'accordo di lavoro presso le **F**ondazioni **LIR**ico-sinfoniche), ex art. 11, comma 6, lett. C), c.g.c.

11) SR/**RGC** (**R**endiconto **G**ruppo **C**onsiliare), ex art. 11, comma 6, lett. D), c.g.c.:

12) SR/**DELC** (Impugnazioni delle **DEL**iberazioni delle Sezioni regionali di **C**ontrollo, ***in materia di contabilità pubblica***), ex art. 11, comma 6, lett. E), c.g.c.:
- *ord. nn.:* **23**/2022/DELC; **24**/2022/DELC; **25**/2022/DELC.

12.1) SR/**DELC** (Impugnazioni delle **DEL**iberazioni delle Sezioni regionali di **C**ontrollo, ***in materia di contabilità pubblica-Giudizio di parifica***), ex art. 11, comma 6, lett. E), c.g.c.
- *sent. nn.:* **7**/2022/DELC; **13**/2022/DELC;
- *ord. nn.:* **1**/2022DELC.

12.2) SR/**DELC** (Impugnazioni delle **DEL**iberazioni delle Sezioni regionali di **C**ontrollo, ***in materia di contabilità pubblica-Patto di stabilità/Saldo di finanza pubblica***), ex art. 11, comma 6, lett. E), c.g.c.

13) SR/**LEX** (materie ulteriori attribuite dalla **LE**gge), ex art. 11, comma 6, lett. F), c.g.c.

SENTENZE

DELLE SEZIONI RIUNITE

DELLA CORTE DEI CONTI

ANNO 2022

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. a), c.g.c.

Sentenza n. 1/2022/EL depositata in data 24/02/2022.

RICORSO: per l'annullamento della deliberazione n. 94/2021/PRSP, depositata in data 16 luglio 2021, emessa dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, che ha denegato l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dal Comune di Fiumefreddo di Sicilia.

RICORRENTE:
Comune di Fiumefreddo di Sicilia, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTI:
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, Procura generale presso la Corte dei conti, Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, Ministero dell'Interno, Regione siciliana, Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica della Regione siciliana, Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Catania.

QUESTIONE RISOLTA: la domanda di accesso al fondo di rotazione deve essere presentata contestualmente alla deliberazione di avvio della procedura di riequilibrio e non dopo la scadenza dei termini per la presentazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale o, addirittura, dopo il diniego di approvazione dello stesso da parte della Sezione regionale di controllo, in quanto non è ammessa la possibilità di modificarlo al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge.

Riferimenti normativi: ***c.g.c.:*** art. 128, c. 3; ***D.L. n. 104/2020:*** art. 53; ***D.Lgs. n. 174/2016:*** art. 123; ***Decreto Ministero Interno dell'11/01/2013:*** art. 1; art. 4; ***D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL):*** art. 243-*bis*; art. 243-*ter*.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **C.d.c.**, **SS.RR.**, sent. n. 34/2020/EL; sent. n. 33/2020/EL; sent. n. 1/2017/EL; **SEZ. AUT.**, del. n. 5/2018/INPR.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Respinta la richiesta di riesame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune ricorrente con conseguente obbligo di dichiararne il dissesto e **<<Richiamato il principio secondo il quale nel giudizio innanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione in unico grado di merito sono oggetto di valutazione, nei limiti di quanto dedotto, anche le circostanze sopravvenute migliorative o peggiorative della programmazione finanziaria iniziale>>**, il Collegio giudicante ha disposto che **<<Si deve ritenere innanzitutto che la domanda di accesso all'anticipazione sul fondo di rotazione presentata dal Comune sia inammissibile, in quanto tardiva e non possa quindi essere favorevolmente dedotta come circostanza sopravvenuta a cui estendere la cognizione delle Sezioni riunite nel giudizio avverso alla mancata approvazione del Piano di riequilibrio>>**, in quanto **<<La normativa…stabilisce…in modo chiaro ed inequivoco che la domanda di accesso al fondo di rotazione deve essere contestuale alla deliberazione di avvio della procedura di riequilibrio dove l'ente deve espressamente dichiarare di volersene avvalere, dimostrando di aver adempiuto alle condizioni richieste dalla legge per la concessione della stessa attraverso la programmazione delle riduzioni di**

spesa elencate dall'art. 243-*bis*, co. 9, del TUEL>>, deducendosi **<<dunque che la domanda sia soggetta allo stesso termine di decadenza della deliberazione di riequilibrio cui accede e non possa essere successivamente e autonomamente riproposta>>**.
A ciò si aggiunga l'ulteriore considerazione del Supremo Consesso contabile ovverosia che **<<Una deroga alla disciplina generale sopra richiamata che consenta un accesso "tardivo" all'anticipazione sul fondo di rotazione e una conseguente modifica del Piano non può del resto essere ammessa nel caso in esame nemmeno in applicazione delle disposizioni speciali dettate dall'art. 53 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, nel quadro delle misure di rilancio e sostegno dell'economia in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19>>**, atteso che **<<Si tratta di un contributo sottoposto a specifici criteri di concessione e ripartizione che escludono qualsiasi applicazione analogica della relativa disciplina agli effetti di una "rimessione in termini" per la richiesta dell'anticipazione sul fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del TUEL che presenta caratteristiche e finalità del tutto differenti>>**, pertanto **<<Dal tenore letterale della norma discende inequivocabilmente che, anche questa disposizione non consente al Comune l'accesso al fondo di rotazione in questa fase della procedura di riequilibrio>>**.
In definitiva, il giudice contabile ritiene che **<<una volta intervenuta la pronuncia di segno negativo della Sezione regionale di controllo, va esclusa la possibilità di richiedere, per la prima volta, benefici incidenti sulla determinazione del programma di ripiano, previsti da leggi già in vigore e di cui l'ente, in base alle proprie valutazioni discrezionali, aveva deciso di non avvalersi pur avendone la facoltà>>**, comprendendosi come **<<il diniego di approvazione da parte della Sezione regionale comporti la decadenza da tutte quelle facoltà implicanti possibili modifiche del Piano che non siano stata in precedenza esercitate per libera scelta dell'ente (Cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, sentenza n. 1/2017/EL)>>** e come **<<Tali facoltà non possono essere pertanto successivamente esercitate e tantomeno sottoposte al giudizio delle Sezioni riunite con il ricorso ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 174/2016>>**, dato che **<<Rispetto…all'oggetto del giudizio definito dalla deliberazione della Sezione regionale con riferimento al Piano di riequilibrio approvato dall'ente e dai motivi di ricorso, l'estensione della cognizione delle Sezioni riunite allo *"jus supervenies"* può ammettersi solo con riferimento a norme, entrate in vigore dopo la denegata approvazione del Piano e prima della definizione del giudizio, e di cui l'ente non avrebbe potuto usufruire in precedenza con riferimento alle sopravvenienze intervenute>>**.

ABSTRACT

In materia di richiesta di riesame e di valutazione della veridicità e dell'attendibilità dei dati contabili, riprodotti nel piano di riequilibrio finanziario del comune ricorrente, le Sezioni riunite hanno disposto il rigetto e l'obbligo, incombente sull'ente locale, di dichiarare il dissesto, alla luce di una più volte ribadita inammissibilità di accesso al fondo di rotazione se disancorata dai termini di natura perentoria, fissati dall'art. 243-*bis* del TUEL.
Tanto ciò è vero che lo stesso Collegio decidente ha ritenuto puntualizzare, in primo luogo, che la domanda di accesso al fondo di rotazione deve risultare contestuale alla deliberazione di avvio della procedura di riequilibrio ed, in secondo luogo, ha tenuto ad affermare una constatazione di fondo discendente, in modo pacifico, dall'intera disciplina normativa contabile del riequilibrio finanziario pluriennale ovvero che *<<Concedere la liquidità garantita dal fondo dopo la scadenza dei termini per la presentazione del Piano e, addirittura dopo il diniego di approvazione della Sezione regionale, significherebbe, del resto, ammettere la possibilità di modificare il Piano stesso al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge, possibilità che, come è noto, è stata più volte esclusa dalla giurisprudenza contabile (Cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5/2018/INPR; Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 33/2020/EL)>>*.

Le argomentazioni poste alla base di tale decisione, secondo il *dictum* dell'organo giudicante, sono state altresì confermate dall'inattendibilità complessiva del piano adottato dal comune ricorrente, la cui copertura di passività è stata demandata al bilancio di previsione ovverosia al di fuori del perimetro della programmazione del piano originariamente previsto. La preclusione di qualsiasi giudizio positivo sulla sostenibilità dello strumento finanziario si è attestata, in base al giudizio reso dal Supremo Consesso contabile, sulla puntuale identificazione di fattori di squilibrio con riferimento soprattutto al disavanzo di amministrazione e ai debiti fuori bilancio, per cui non è apparsa *<<passibile di alcuna censura il giudizio della Sezione regionale di controllo che ha negato l'approvazione del Piano sulla base, tra l'altro, dell'errata quantificazione della massa passiva iniziale, la quale, come emerso inequivocabilmente dai documenti contabili esaminati, non contempla quote di disavanzo e debiti fuori bilancio per importi rilevanti>>*.

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. b), c.g.c.

Sentenza-ordinanza n. 2/2022/RIS depositata in data 11/03/2022;
Sentenza-ordinanza n. 3/2022/RIS depositata in data 11/03/2022.

RICORSO: per l'annullamento, previa sospensione, della "Rettifica dell'elenco delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato", predisposto dall'ISTAT e pubblicato sulla G.U., serie generale n. 275 del 4 novembre 2020, nella parte in cui ha incluso le società per azioni ricorrenti nei diversi giudizi tra le amministrazioni pubbliche, di cui al SEC 2010, nonché di ogni altro atto presupposto o consequenziale e comunque connesso, ivi compreso l'elenco delle "amministrazioni pubbliche", pubblicato nella gazzetta ufficiale, serie generale, n. 242 del 30 settembre 2020.

RICORRENTI nei diversi giudizi:
- Società Finanziaria Regione Sardegna - SFIRS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- Società Veneto Sviluppo S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTI:
- Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), in persona del Presidente, legale rappresentante *pro tempore*.

PARTE NECESSARIA INTERVENIENTE:
Procura generale presso la Corte dei conti.

QUESTIONE RISOLTA: nelle presenti controversie si applica l'istituto giuridico della "pregiudizialità necessaria", previsto dall'art. 106, comma 1, c.g.c., tenuto conto degli effetti vincolanti della decisione della Corte di giustizia dell'U.E. su tali giudizi sospesi, ai sensi dell'art. 19, par. 3, lett. b), TUE e dell'art. 267 TFUE. La questione pregiudiziale, già rimessa, con le ordinanze nn. 5 e 6 del 2021, alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, assume, infatti, rilevanza anche per tali giudizi, in quanto avente ad oggetto la modifica del comma 6, lett. b), dell'art. 11 del codice di giustizia contabile, sulla esatta perimetrazione del sindacato giurisdizionale svolto dalle Sezioni riunite in materia di impugnazione dell'elenco ISTAT relativo al settore della "pubblica amministrazione", disciplinato dal SEC 2010, la cui novella è stata introdotta dall'abrogato art. 5, comma 2, del D.L. n. 154/2020 (oggi art. 23-*quater* del D.L. n. 137/2020, inserito dalla L. di conversione n. 176/2020).

Riferimenti normativi: ***TFU:*** art. 19, par. 3; ***TFUE:*** art. 267; ***c.g.c.:*** art. 11, c. 6, lett. b); art. 106; art. 128, c. 3; ***D.L. n. 137/2020, conv. in L. n. 176/2020:*** art. 23-*quater*; ***Regolamento n. 549/2013/UE (SEC 2010):*** da § 20.68 a § 20.72 dell'All. A; ***L. n. 196/2009:*** art. 1; ***L. n. 87/1953:*** art. 23.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **C.d.c., SS.RR.**, sent.-ord. n. 26/2021/RIS; sent.-ord. n. 25/2021/RIS; sent.-ord. n. 24/2021/RIS; ord. n. 14/2021/RIS; ord. n. 13/2021/RIS; ord. n. 12/2021/RIS; ord. n. 11/2021/RIS; ord. n. 10/2021/RIS; ord. n. 6/2021/RIS; ord. n. 5/2021/RIS; sent. n. 43/2020/RIS; ord. n. 4/2019/RIS; ord. n. 3/2019/RIS; sent.-ord. n. 14/2018/RIS; ord. n. 13/2018/RIS; ord. n. 12/2018/RIS; ord. n. 32/2017/RIS; ord. n. 31/2017/RIS; **Corte di Giustizia U.E.,** sent. 6 ottobre 2021, causa C-516/19; sent. 11 settembre 2019, cause riunite C-612/17 e C-613/17; **Cass., SS.UU.,** sent. n. 50998/2017; sent. n. 27165/2016; ord. n. 20701/2013; sent. n. 16886/2013.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

In materia di inclusione delle società ricorrenti nell'elenco delle pubbliche amministrazioni, stilato annualmente dall'ISTAT, le Sezioni riunite, nelle diverse pronunce, hanno disposto che **<<il giudizio** [si legga: "giudizi"] **in epigrafe deve** ["devono"] **essere sospeso** [sospesi] **nelle more della definizione, da parte della Corte di giustizia UE, con sentenza da pubblicarsi nella gazzetta ufficiale dell'Unione europea, delle questioni pregiudiziali rimesse con ordinanze n. 5/2021/RIS e n. 6/2021/RIS>>**, ravvisandosi **<<il presupposto della *"pregiudizialità necessaria",* come delineato dal primo comma dell'art. 106 del d.lgs. n. 174/2016 *(Codice della Giustizia contabile).* Non appare dirimente, in proposito, l'apparente limitazione letterale, contenuta nella ridetta norma, alla pregiudizialità *"civile, penale o amministrativa",* posto che, per esempio, non è menzionata la pregiudizialità costituzionale, prevista dall'art. 23 della l. n. 87/1953>>**.

Pertanto, **<<Queste Sezioni riunite in speciale composizione ritengono che, tenuto conto degli effetti vincolanti della decisione della Corte di giustizia UE, la pronuncia di quest'ultima, anche nella presente controversia** [nelle presenti controversie]**, abbia, ai sensi dell'art. 19, par. 3, lett. *b),* del Trattato dell'Unione europea e dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'UE, natura giuridicamente e logicamente pregiudiziale>>**.

ABSTRACT

Con le prefate decisioni, le Sezioni riunite hanno disposto la sospensione dei giudizi in oggetto, promossi dalle società ricorrenti, in quanto collegate al rinvio pregiudiziale operato, dal Collegio adito, alla Corte di Giustizia dell'U.E., per fattispecie analoghe, sollevate con le ordinanze n. 5/2021/RIS e n. 6/2021/RIS, aventi ad oggetto la modifica apportata all'art. 11, comma 6, lett. b), in forza dell'art. 23-*quater*, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, introdotto dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, concernente la rimessione di tre quesiti relativi all'esatta interpretazione da attribuire ad alcuni concetti contabili contenuti nella riformulata normativa nazionale rispetto al quadro legislativo di matrice europea, rappresentato, in materia, dal SEC 2010.

La conseguente sospensione del processo innanzi alle Sezioni riunite, quale giudice interno di ultima istanza, è stata effettuata sulla base dell'istituto giuridico della pregiudizialità necessaria, come disciplinato dall'art. 106, comma 1, c.g.c., in forza degli effetti vincolanti che la decisione della Corte di giustizia dell'U.E. produrrà necessariamente su tali giudizi sospesi, ai sensi dell'art. 19, par. 3, lett. b), TUE e dell'art. 267 TFUE.

A tal riguardo, il Collegio giudicante si è chiaramente espresso nel senso che *<<Il thema decidendum sottoposto all'esame…pone questioni interpretative identiche, aventi natura pregiudiziale a quelle già sollevate con le menzionate ordinanze di rimessione. Solo con il superamento delle richiamate questioni si potrà addivenire a conclusioni conformi al diritto europeo>>*.

Infine, il Supremo Consesso contabile ha ritenuto di non accogliere l'istanza cautelare, presentata nei diversi giudizi, dalle società ricorrenti, sull'assunto che *<<Il Collegio…non può non rilevare che l'istanza cautelare non appare adeguatamente motivata sotto il profilo della sussistenza del requisito del fumus boni iuris>>*, constatato che *<<dalla documentazione in atti, non emergono variazioni di fatto (con particolare riferimento ai dati di mercato e di bilancio 2019) rispetto agli elementi contenuti nella sentenza di queste Sezioni riunite n. 36/2020/RIS* [si legga anche *<<nella sentenza di queste Sezioni riunite n. 43/2020/RIS >>*] *(fondata sui dati del triennio 2016-2018), che respinse il ricorso. Sicché, proprio alla luce di dati sostanzialmente immutati, appare evidente l'insussistenza del fumus boni iuris>>*.

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE
ex art. 11, comma 3 e art. 114, comma 3, c.g.c.

Sentenza n. 4/2022/QM/PROC depositata in data 01/04/2022

RICORSO: questione di massima deferita, dal Procuratore generale della Corte dei conti, alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale ai sensi dell'art. 114, c. 3, c.g.c., per la risoluzione della questione di diritto relativa all'esatta interpretazione da attribuire agli artt. 133 e ss. del codice di giustizia contabile disciplinanti il rito sanzionatorio, sulla possibilità di applicare o la sola sanzione pecuniaria ovvero anche di procedere all'accertamento della connessa natura interdittiva, nei confronti di B.V. (persona fisica), B.L. (persona fisica), D.A.R. (persona fisica), D.I.G.A. (persona fisica), G.G. (persona fisica), L.O.A. (persona fisica), D.S.S. (persona fisica), C.C. (persona fisica), S.C. (persona fisica), V.A. (persona fisica), C.M.S.L.M. (persona fisica), S.N. (persona fisica), S.F. (persona fisica), B.F. (persona fisica), L.C.M.C., (persona fisica), in qualità di amministratori locali e revisori del comune di Catania, avendo con la loro condotta concorso alla causazione del dissesto finanziario dell'ente territoriale.

QUESTIONE DI MASSIMA: *<<Se con il rito sanzionatorio previsto dagli artt. 133 e ss. c.g.c., possa valutarsi solo l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai co. 5 e 5bis dell'art. 248 d.lgs. n. 267/2000 o possa accertarsi anche la connessa natura interdittiva prevista dai medesimi commi quale effetto ope legis della condotta sanzionatoria >>.*

QUESTIONE RISOLTA: *<<Con il rito sanzionatorio previsto dagli artt. 133 e ss. del c.g.c. possono valutarsi l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai co. 5 e 5bis dell'art. 248 del d.lgs. n. 267/2000 e i presupposti di fatto che determinano le connesse misure interdittive, previste dai medesimi commi quali effetto giuridico della condotta sanzionata>>.*

Riferimenti normativi: ***Cost:*** art. 3; art. 24; art.111; ***CEDU:*** art. 4, prot. 7; ***c.c.:*** art. 14, disp. att. c.c.; art. 1414; ***c.g.c.:*** art. 3; art. 4; art. 7, c. 1; art. 67, c. 2; art. 73; art. 74, c. 4; art. 83; art. 86; art. 94, c. 3; art. 95; art. 96, c. 1; art. 102, c. 1 e 2; art. 113; art. 114, c. 3; art. 133; art. 134, c.1; art. 136; ***c.p.c.:*** art. 40, c. 3; art. 702-*ter*, c. 3 e 6; ***c.p.a.:*** art. 32; ***D.L. n. 174/2012:*** art. 3, c. 1, lett. s); ***L. n. 266/2005:*** art. 1, c. 174; ***L. n. 289/2002:*** art. 30, c. 15; ***D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL):*** art. 248, c. 5 e 5-*bis*; ***L. n. 20/1994:*** art. 1; ***R.D. n. 1214/1934:*** art. 52.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **SS.RR.**, sent. n. 12/2007/QM; **Cass.**, SS.UU. sent. n. 12476/2020; ord. n. 10441/2020.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

In ordine alla questione della contestuale irrogazione delle sanzioni pecuniarie e delle misure interdittive, ai sensi degli artt. 133 e seguenti del c.g.c. e dell'art. 248, commi 5 e 5-*bis* del TUEL, le Sezioni riunite, in via preliminare, hanno chiarito che **<<Non è prefigurabile…nella specie, un duplice, distinto e successivo processo sugli stessi fatti, ma un unico giudizio, avente riflessi sanzionatori differenti: il medesimo accertamento giurisdizionale di responsabilità nella concausazione del dissesto, in altre parole, funge da presupposto sia per la comminatoria delle sanzioni pecuniarie che delle misure interdittive>>**, restando **<<impregiudicato…il profilo relativo all'individuazione dell'organo (se amministrativo o giurisdizionale) deputato all'irrogazione delle misure interdittive in esame>>**. Pertanto, il Supremo Consesso contabile ha statuito il seguente principio di diritto: **<<Con il rito sanzionatorio previsto dagli artt. 133 e ss. del c.g.c. possono valutarsi l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai co. 5 e 5bis dell'art. 248 del d.lgs. n. 267/2000 e i presupposti di fatto che determinano le connesse misure interdittive, previste dai medesimi commi quali effetto giuridico della condotta sanzionata>>.**

ABSTRACT

Le Sezioni riunite, chiamate ad affrontare il tema della sussistenza o meno, in capo alla giudice contabile, della *potestas iudicandi* in ordine all'irrogazione anche delle misure interdittive previste dall'art. 248, commi 5 e 5-*bis* del TUEL, oltre che alle sanzioni pecuniarie, secondo il rito da applicarsi in forza degli artt. 133 e ss. del codice di giustizia contabile, hanno puntualizzato che l'attuale fattispecie della c.d. "responsabilità da dissesto" ha restituito un assetto più coerente alla clausola di riserva contenuta nell'incipit dell'art. 248, comma 5, del TUEL, *<<venendosi astrattamente e variamente a configurare, in capo all'amministratore locale, anche in termini alternativi, per effetto della propria (co)gestione dell'ente, una duplice responsabilità: - amministrativo-contabile stricto sensu intesa, ex art. 52 t.u.C.d.c. ("Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della l. n. 20/1994..."), comportante il risarcimento del danno erariale cagionato all'ente, senz'altro secondo le ordinarie regole processuali; - da dissesto, a carattere non risarcitorio, ma puramente sanzionatorio, per la quale certamente si applicherà il rito di cui agli artt. 133 e ss., con riferimento all'irrogazione della sanzione pecuniaria, mentre rimane da verificare se la medesima disciplina sia adoperabile anche per la comminazione della misura interdittiva>>*.

Ciò ha consentito al Collegio giudicante di evidenziare come la norma abbia tenuto conto di un eventuale concorso formale di illeciti, intendendo colpire *<<non solo i gravi fenomeni di cattiva gestione della cosa pubblica senz'altro forieri di un nocumento patrimoniale pubblico – si pensi, ad esempio, alla mancata riscossione di tributi o del corrispettivo di servizi su domanda, determinanti un danno erariale da mancato incameramento di un'entrata – che, incidendo, mediante comportamenti protratti nel tempo, sugli equilibri di bilancio, abbiano determinato il default dell'ente, ma, altresì, le condotte, soprattutto omissive, magari intervenute successivamente alla primigenia verificazione del danno, che non hanno impedito il protrarsi dello stesso, concorrendone a determinare l'aggravamento e, in definitiva, la situazione di dissesto>>*.

In ordine, dunque, alla questione della contestuale irrogazione delle sanzioni pecuniarie e delle misure interdittive, il rito da applicarsi è quello proprio dell'art. 133 c.g.c., facendo discendere i seguenti corollari giuridici: *<<- il riconoscimento della responsabilità per aver contribuito al dissesto e l'applicazione delle sanzioni coincidono e sono accomunati in un unico momento accertativo, non essendo ipotizzabile che un accertamento di responsabilità possa avvenire in altra sede o con un rito diverso solo per attivare il susseguente rito sanzionatorio; - in virtù dell'autonomia tra il rito speciale di cui agli artt. 133 e ss. e quello ordinario, non può ritenersi applicabile l'istituto dell'invito a dedurre di cui all'art. 67 c.g.c.; - il rito sanzionatorio non limita in modo sostanziale il diritto di difesa delle parti, né il contraddittorio tra le stesse, potendo le parti partecipare alla fase monocratica, opporsi al decreto del giudice monocratico e appellare la sentenza del collegio; - la valutazione sia dell'elemento soggettivo, sia del contributo causale avviene nel pieno rispetto della clausola generale della responsabilità amministrativa di cui all'art. 1 della l. n. 20/1994; - anche le sanzioni interdittive (o "di status") conseguono di diritto all'unico accertamento della responsabilità alla contribuzione del dissesto, nell'ambito del medesimo rito sanzionatorio, in quanto il positivo accertamento della responsabilità da contribuzione al dissesto si pone come condizione necessaria per la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle citate sanzioni di status: da tale accertamento discende, infatti, il duplice effetto della condanna alla sanzione pecuniaria e quello dichiarativo, automatico e consequenziale, in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui innanzi; - il giudice contabile, pertanto, ha cognizione piena su entrambi gli effetti che derivano dall'unico accertamento in ordine alla responsabilità degli amministratori e dei revisori che abbiano contribuito, con dolo o colpa grave e con condotte omissive o commissive, al verificarsi del dissesto>>*.

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. a), c.g.c.

Sentenza n. 5/2022/EL depositata in data 11/04/2022.

RICORSO: per l'annullamento della deliberazione n. 72/2020, depositata in data 25 novembre 2021, emessa dalla Sezione regionale di controllo della Calabria della Corte dei conti, concernente il diniego di omologazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Vibo Valentia.

RICORRENTE:
Comune di Vibo Valentia, in persona del Sindaco *pro tempore*.

RESISTENTI:
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la regione Calabria, Procura generale della Corte dei conti, Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali operante presso il Ministero dell'Interno, Prefettura - UTG di Vibo Valentia.

QUESTIONE RISOLTA: nell'ambito dell'ordine, emesso dalle Sezioni riunite, di integrazione del contraddittorio da effettuare mediante acquisizione della deliberazione del Consiglio comunale, con la quale si autorizza la riformulazione/rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, atteso che l'avvenuta adozione o meno di tale deliberazione può determinare un diverso esito del giudizio pendente, occorre prendere atto, in materia di eccezioni processuali, che la notifica alle parti del solo dispositivo dell'ordinanza, unitamente al ricorso, comporta il raggiungimento dello scopo, ex art. 40, comma 1, c.g.c., con riguardo al rispetto formale dell'ordinanza medesima, che disponeva di notificare l'intero atto; in secondo luogo, non sussiste alcun obbligo di comunicazione a carico della segreteria delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, relativamente alla volontà dell'ente locale di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1, commi 992-994, della l. n. 234/2021, vigendo sul pubblico ministero contabile (così come sulle altre parti processuali) l'onere di «esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dalla segreteria» (art. 6, all. 2 al c.g.c.).

Riferimenti normativi: ***c.g.c.:*** art. 6, all. 2 al c.g.c.; art. 11, c. 6, lett. a); art. 40, c. 1; art. 44, c. 3; art. 111; art. 126, c.2; art. 128, c. 3; art. 129; art. 156, c. 3; art. 183; ***L. n. 234/2021:*** art. 1, c. 992, 993 e 994; ***D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL):*** art. 155; art. 243-*quarter*, c. 5.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **C.d.c., SS.RR.**, ord. n. 3/2022/EL.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

In ordine agli effetti processuali, paventati dall'organo requirente, relativi alla supposta non corretta esecuzione dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio da parte dell'ente ricorrente, le Sezioni riunite hanno respinto tale eccezione, in forza del combinato disposto degli artt. 128, comma 3 e 40, comma 1, c.g.c., affermando che **<<La modalità di integrazione del contraddittorio qui riscontrata, è…rispettosa dell'art. 183 del c.g.c. Il rispetto di tale norma consente di affermare il raggiungimento dello scopo come correttamente evidenziato dalla difesa>>**, posto che **<<l'ordinanza viene giuridicamente ad esistenza con la lettura del suo dispositivo e con questo adempimento obbligatorio è portata a conoscenza delle parti che da questo momento possono darvi esecuzione>>**, tuttavia **<<ciò…non impedisce alla stessa parte di notificare il solo**

dispositivo letto in udienza qualora contenga tutti gli elementi richiesti dalla legge e precisamente l'individuazione delle parti da intimare, il termine entro cui farlo e la data della nuova udienza di discussione. Inoltre, dall'immutabilità del dispositivo letto al termine della camera di consiglio, con conseguente nullità del provvedimento che da esso dovesse discostarsi, discende che la mancata conoscenza della «succinta» motivazione dell'ordinanza, non lede in alcun modo il diritto di difesa degli intimati (e men che meno delle altre parti già introdotte nel giudizio). Infatti, i soggetti intimati con l'ordinanza, costituendosi, possono accedere all'intero fascicolo processuale>>.
Parimenti, il Collegio giudicante, con riguardo all'ulteriore eccezione mossa dal pubblico ministero contabile concernente l'omessa trasmissione della comunicazione della facoltà dell'ente di avvalersi della riformulazione/rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ha disposto che **<<l'art. 1, co. 993, della l. n. 234/2021 non prevede alcuna notifica>>** e che **<<In ordine alla mancata trasmissione alla Procura generale delle predette comunicazioni da parte della segreteria di queste Sezioni riunite, si osserva che tale obbligo non risulta sancito da alcuna norma>>**, essendo del tutto evidente che **<<l'art. 126, co. 2, … si riferisce solo alla documentazione allegata al ricorso e non a quella versata nel corso del giudizio per la quale vige l'onere delle parti, ivi compreso il pubblico ministero, di «esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dalla segreteria» (art. 6, all. 2 al c.g.c.)>>**.
Pertanto, rigettate le prefate istanze, il Supremo Consesso contabile ha disposto che **<<è necessario acquisire la o le deliberazioni del Consiglio comunale, con la quale si autorizza la rimodulazione/rimodulazione del PRFP…atteso che l'avvenuta adozione o meno della riformulazione/rimodulazione può determinare un diverso esito del presente giudizio>>**.

ABSTRACT

Il perimetro giuridico della presente sentenza attiene alla soluzione di questioni preminentemente processuali, in quanto le Sezioni riunite hanno stabilito, in modo incontrovertibile, alcuni punti focali sulle eccezioni presentate dall'organo requirente in tema di integrazione del contraddittorio.
Risolvendo per la necessaria acquisizione della deliberazione del consiglio comunale dell'ente ricorrente, con la quale si autorizza la rimodulazione/riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, il Collegio giudicante ha respinto la domanda di dichiarazione di estinzione del giudizio, sollevata dalla Procura generale, atteso che l'effetto di cui all'art. 111 c.g.c. non può ritenersi prodotto nel caso di specie, in quanto la notifica del solo dispositivo letto in udienza, unitamente al ricorso, qualora contenga tutti gli elementi richiesti dalla legge, consente di raggiungere lo scopo di esatta integrazione del contraddittorio, essendo rispettosa del dettato normativo contenuto all'art. 183 c.g.c.
Quanto, invece, all'ultronea eccezione, avanzata sempre dal pubblico ministero contabile, a motivo della mancata trasmissione alla Procura generale della comunicazione, da parte della segreteria delle Sezioni riunite, concernente la volontà dell'ente ricorrente di avvalersi della facoltà di rimodulazione/riformulazione, il Collegio decidente ha chiaramente asserito che nessun obbligo di comunicazione sussiste, a tal proposito, a carico della segreteria del giudice, potendo l'organo requirente, al pari delle altre parti del giudizio, **<<***«esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dalla segreteria» (art. 6, all. 2 al c.g.c.)>>*.
Rigettate *tout court* tutte le doglianze processuali, il Supremo Consesso contabile ha ordinato al comune ricorrente di produrre la delibera di rimodulazione del piano di riequilibrio, essendo la stessa determinante per l'esito del giudizio in corso.

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. a), c.g.c.

Sentenza n. 6/2022/EL depositata in data 11/04/2022;
sentenza n. 8/2022/EL depositata in data 21/10/2022;
sentenza n. 9/2022/EL depositata in data 11/11/2021.

RICORSI nei diversi giudizi: per l'annullamento della deliberazione n. 173/PRSP/2021, depositata in data 2 dicembre 2021, nonché della deliberazione n. 158/PRSP/2021, depositata il 21 ottobre 2021 ed, infine, della deliberazione n. 162/PRSP/2021, depositata l'11 novembre 2021, emesse nei diversi giudizi dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei conti, che non ha omologato né il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Lecce, di Stornara e di Castellaneta, ai sensi dell'art. 243-*quater* del TUEL.

RICORRENTI nei diversi giudizi:
- Comune di Lecce, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*;
- Comune di Stornara, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*;
- Comune di Castellaneta, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTI:
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la regione Puglia, Procura generale della Corte dei conti, Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali operante presso il Ministero dell'Interno, Prefettura - UTG di Lecce, Prefettura - UTG di Foggia, Prefettura - UTG di Taranto.

QUESTIONE RISOLTA: accoglimento dell'istanza di rinvio dell'udienza alla data successiva alla scadenza del termine perentorio dei centoventi giorni, in base alla volontà dell'ente locale di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1, commi 992, 993 e 994, della legge n. 234/2021, in modo da verificare se il Comune avrà presentato il piano rimodulato, parzialmente sostitutivo del precedente, o se, in mancanza, sarà necessario entrare nel merito dell'odierno ricorso avverso la decisione di rigetto del piano.

Riferimenti normativi: ***c.g.c.:*** art. 11, c. 6, lett. a); art. 101, c. 2; art. 128, c. 3; ***L. n. 234/2021:*** art. 1, c. 992, 993 e 994; ***L. n. 205/2017:*** art. 1, c. 889; ***D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL):*** art. 155; art. 243-*bis*; art. 243-*ter*; art. 243-*quarter*, c. 5; art. 243-*quinquies*; art. 243-*sexies*.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **C.d.c., SS.RR.**, sent. n. 14/2019; sent. n. 32/2018/EL; sent. n. 17/2018/EL; sent. n. 6/2018; Cass., Sez. VI, sent. n. 34672/2021; sent. n. 21925/2021; Sez. III, sent. n. 1476772014.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Accogliendo l'istanza difensiva di rinvio dell'udienza, al fine di verificare se, entro il termine di 120 giorni, i tre Comuni, nei diversi giudizi, presenteranno il piano rimodulato, parzialmente sostitutivo del precedente ovvero si dovrà procedere con la decisione di rigetto dei piani avverso i quali si sono instaurati tali autonomi processi, le Sezioni riunite hanno stabilito uno spartiacque tra l'ipotesi normativa contemplata dall'art. 1, comma 889, della legge n. 205/2017, opposta dalla Procura generale e la differente fattispecie prevista dall'art. 1, commi 992 e ss., della legge n. 234/2021 di cui si discute, rilevando come, nel secondo articolo menzionato, **<<il legislatore ha contemplato solo la possibilità di una *"rimodulazione"* (e non certo di una *"riformulazione"*),**

per di più contenutisticamente limitata (rideterminazione degli obiettivi intermedi ed eventualmente della durata del piano), ai fini della quale rilevano i soli co. 7-*bis* e 7-*ter* dell'art. 243-*quater*, ossia quelli in cui la Sezione di controllo svolge il monitoraggio nel periodo di vigenza del piano di riequilibrio>>, di conseguenza **<<il piano di riequilibrio in atti rimane in vigore, almeno per la parte non modificabile (in primis, quella afferente alla massa passiva, non essendo consentita la "riformulazione"), rispetto alla quale, all'esito dei 120 giorni, il piano sarà sostituito "in parte qua">>**, atteso che **<<La *ratio* della novella legislativa è quella di consentire un ricalcolo degli obiettivi di recupero, al fine di ovviare all'impatto nefasto dell'emergenza pandemica sulle dinamiche di entrata e di spesa degli enti locali, di guisa che obiettivi precedentemente dichiarati raggiungibili possano necessitare di un intervento di riconsiderazione>>**, tant'è che **<<Laddove la rimodulazione non fosse attuata entro il previsto termine di 120 giorni, manterrebbe comunque vigenza il piano già scrutinato dalla Sezione di controllo, oggetto di gravame>>**.

ABSTRACT

La *quaestio iuris*, affrontata nelle tre sentenze gemelle, si incentra tutta sulla vicenda contabile, che prende le mosse dai distinti piani di riequilibrio, presentati dai comuni istanti ai sensi dell'art. 243-*quater* del TUEL, i quali non sono stati omologati dalla Sezione regionale di controllo, avendo la stessa riscontrato delle incongruenze. Successivamente, però, alle delibere impugnate, gli enti locali hanno emanato una ulteriore rispettiva deliberazione, con la quale i Consigli comunali si avvalevano della facoltà di rimodulazione dei piani, in forza dell'art. 1, commi 992, 993 e 994 della legge n. 234/2021, entrato in vigore *medio tempore*.

A motivo di tali sopravvenienze normative, i comuni ricorrenti chiedevano alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione di sospendere i rispettivi giudizi ovvero di rinviare l'udienza al dichiarato fine di consentire agli stessi enti locali l'esercizio della facoltà anzidetta, prevista dalla legge.

A ciò si opponeva la Procura generale, sulla base dell'assunto secondo cui *<<formalizzando la propria volontà di avvalersi della rimodulazione, l'Ente avrebbe dato corso ad una nuova procedura, la cui disamina non rientrerebbe più nell'oggetto del giudizio già incardinato>>*, chiedendo a conclusione dei giudizi, l'adozione di una pronuncia di mero rito per sopravvenuta carenza di interesse.

Acclarata l'ammissibilità della richiesta di rimodulazione ai sensi dell'articolo menzionato, l'organo giudicante ha proceduto a valutare l'impatto della attuazione di tale facoltà sul *thema decidendum* ovvero sul gravame avverso il diniego di approvazione dei correlativi piani, affermando, tuttavia, che *<<A questo riguardo, il Collegio non ignora l'orientamento, puntualmente richiamato dalla Procura generale, secondo il quale l'avvio della nuova procedura di rimodulazione «determina una sorta di decadenza ex lege della precedente, [essendo l'ente] tenuto a rispettare gli obblighi e le scansioni temporali di un iter del tutto autonomo» (cfr. Sezioni riunite giur. speciale composizione, n. 6/2018/EL; n. 17/2018/EL e n. 32/2018/EL)>>*, dato che *<<il piano precedentemente approvato sarebbe «definitivamente superato dalla manifestazione di volontà di una sua rimodulazione, quale primo passaggio di una nuova catena procedimentale sostitutiva della precedente»>>*, di conseguenza *<<il ricorso sarebbe inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l'eventuale pronuncia nel merito «non sarebbe satisfattiva dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione del gravame» (cfr. Sezioni riunite, sentt. n. 6/2018/EL; n. 17/2018/EL e n. 32/2018/EL, cit).*

Ad ogni modo, le Sezioni riunite hanno rilevato come *<<L'orientamento appena richiamato, tuttavia, fa riferimento alla facoltà di rimodulazione prevista dall'art. 1, co. 889, della l. n. 205/2017, avente connotazioni del tutto differenti da quella contemplata dall'art. 1 co. 992 e ss., che non consente di pervenire alle medesime conclusioni>>*, in quanto *<<la norma del 2017, a*

differenza di quella in esame, prevedeva la possibilità non solo di rimodulare, ma anche di "riformulare" il piano, ossia di rivederne integralmente i contenuti anche con riguardo alla quantificazione della massa passiva; tale facoltà non è, allo stato, prevista nell'ipotesi che ne occupa>>.

Respinte *tout court* tutte le doglianze di merito, promosse dall'organo requirente, il Supremo Consesso contabile ha accolto l'istanza difensiva, avanzata dai comuni ricorrenti, di produrre la delibera di rimodulazione del piano di riequilibrio, essendo la stessa determinante per l'esito dei giudizi in corso, rinviando l'udienza alla data successiva alla scadenza del termine perentorio dei centoventi giorni, in modo da verificare *<<se il Comune avrà presentato il piano rimodulato, parzialmente sostitutivo del precedente, o se, in mancanza, sarà necessario entrare nel merito dell'odierno ricorso avverso la decisione di rigetto del piano>>*.

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. e), c.g.c.

Sentenza n. 7/2022/DELC depositata in data 11/04/2022

RICORSO: avverso la decisione n. 109/2021/PARI, resa dalle Sezioni regionale di controllo per il Lazio, sulla parificazione del rendiconto generale della regione Lazio per l'esercizio 2020, nella parte in cui non è disposta la parifica delle poste passive, concernenti impegni di spesa per il trattamento del personale oltre il limite del 100% del *turn over*, in assenza degli equilibri prospettici di bilancio, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del d.l. n. 34/2019 e dei <<fondi vincolati>> di cui alla <<Riga C>>,per impropria destinazione di una parte del c.d. extragettito di cui all'art. 2, comma 6, del d.l. n. 120/2013, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

RICORRENTE:
Regione Lazio, in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTI:
Procura generale presso la Corte dei conti, Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio, Sezione regionale di controllo per il Lazio.

QUESTIONE RISOLTA: nel sistema dei vincoli finanziari sulla spesa di personale, la mancanza dell'atto di asseverazione dell'organo di revisione preclude in sé il ricorso al parametro normativo di cui all'art. 33, co. 1, del d.l. n. 34/2019 ed è assorbente rispetto a qualsiasi valutazione nel merito, circa la sussistenza o meno, nel caso concreto, di una situazione di equilibrio "sostanziale" del bilancio dell'ente regionale; così come le risorse derivanti dall'extragettito possono essere utilizzate solo per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali ovvero per l'attuazione delle disposizioni di cui al d.l. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 64/2013.

Riferimenti normativi: ***Cost.:*** art. 81; art. 97; art. 100; art. 117, c. 3; art. 119; ***c.c.:*** art. 12, disp. prel. c.c.; art. 1176, c. 2; ***c.g.c.:*** art. 11, c. 6, lett. e); art. 123; art. 128, c. 3; ***D. L. n. 34/2019:*** art. 33, comma 1; ***D.M. 3 settembre 2019:*** art. 6; ***D.L. n. 90/2014:*** art. 3, comma 5 e ss.; ***D.L. n. 120/2013:*** art. 2, c. 6; ***L. n. 64/2013; D.L. n. 35/2013; L. regionale n. 2/2013; D.L. n. 66/2014; D.L. n. 174/2012, conv. in L. n. 213/2012:*** art. 1; ***D.Lgs. n. 118/2011***: art. 42, c. 1 e 5; postulato n. 15, all. 1; principio contabile n. 9.2.8, lett. a), all. 4.2; ***L. n. 296/2006:*** art. 1, c. 557-*quater*; ***R.D. n. 1214/1934:*** art. 39; art. 40; art. 41.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **SS.RR.**, sent. n. 9/2021/EL; sent. n. 5/2021/EL; sent. n. 32/2020/EL; **SEZ. AUT.,** del. n. 2/2016/QMIG; **Corte Cost.,** sent. n. 235/2021; sent. n. 106/2021; sent. n. 215/2021; sent. n. 189/2020; sent. n. 138/2019; sent. n. 48/2019; sent. n. 18/2019; sent. n. 196/2018; sent. n. 274/2017; sent. n. 247/2017; sent. n. 244/2017; sent. n. 89/2017; sent. n. 6/2017; sent. n. 279/2016; sent. n. 184/2016; sent. n. 38/2016; sent. n. 181/2015; sent. n. 39/2014; sent. n. 192/2012; sent. n. 70/2012; sent. n. 244/1995; sent. n. 40/2014; sent. n. 226/1976; **Cass.,** sent. n. 14664/2015.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Con riferimento al vincolo di spesa, previsto dall'art. 33, comma 1, del d.l. n. 34/2019 e dal connesso decreto attuativo del 3 settembre 2019, le Sezioni riunite hanno statuito che **<<Il disposto normativo all'esame innesta – nel sistema dei vincoli finanziari sulla spesa di personale – un**

nuovo parametro-limite per la spesa per nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato. Tale criterio non è più basato sul *"budget assunzionale"*, codificato ai sensi dell'art. 3, co. 5 e ss. del d.l. n. 90/2014 (regola del *turn over*), ma sul principio di "sostenibilità finanziaria" del complessivo aggregato della spesa di personale a tempo indeterminato, mediante individuazione di un limite complessivo di spesa. L'accesso al nuovo criterio di calcolo consente anche di derogare al vincolo di cui al co. 557-*quater* dell'art. 1 della l. n. 296/2006, con riferimento alle spese per nuove assunzioni di personale (art. 6 d.m. 3 settembre 2019)>>.

In particolare, il Supremo Consesso contabile ha specificato che **<<l'ampliamento della capacità di spesa di personale dell'Ente consentito dall'art. 33, co. 1, del d.l. n. 34/2019 e dal connesso decreto attuativo, è condizionato alla sussistenza di due presupposti indefettibili>>**, ovvero **<<Il primo, di natura statica, è dato dal rispetto di un valore "soglia" nel rapporto tra il complessivo aggregato della spesa di personale contabilizzato nell'ultimo rendiconto approvato e le entrate libere" correnti degli ultimi tre rendiconti, al netto del FCDE valorizzato in sede di bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento>>**, mentre **<<Il secondo, di natura dinamica, è rappresentato dalla coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni e dalla sussistenza dell'equilibrio pluriennale di bilancio "asseverato dall'Organo di revisione">>**, concludendo sul punto che **<<Solo nel caso in cui le suddette condizioni risultino verificate, l'Ente potrà incrementare la propria spesa di personale, secondo il parametro di cui all'art. 33, co. 1, del d.l. n. 34/2019 e del connesso decreto attuativo>>**.

Proprio con riguardo al secondo presupposto, il Collegio giudicante ha stabilito che **<<la mancanza – nell'esercizio 2020 – del suddetto atto di asseverazione preclude in sé il ricorso al parametro normativo di cui all'art. 33, co. 1, del d.l. n. 34/2019 ed è assorbente rispetto a qualsiasi valutazione nel merito, circa la sussistenza o meno nel caso concreto di una situazione di equilibrio "sostanziale">>**, tanto ciò è vero che **<<anche nel caso di esito positivo della verifica della Sezione regionale, la mancanza dell'atto di asseverazione dell'Organo revisione avrebbe comunque precluso l'accesso al nuovo parametro di calcolo>>**, in quanto **<<la norma non ammette "atti" o "valutazioni" equipollenti, né in senso oggettivo né soggettivo>>**, per cui **<<Solo in presenza ed alla luce del suddetto atto di asseverazione poteva…essere attivato il riscontro di questa Corte in merito alla completezza e correttezza dell'attività di verificazione svolta dall'Organo di revisione ai fini del giudizio richiesto>>**.

Infine, in ordine all'ulteriore questione della negata parificazione a motivo dell'impropria destinazione di una parte del c.d. extragettito di cui all'art. 2, comma 6, del d.l. n. 120/2013, il giudice contabile ha ribadito che **<<le risorse derivanti dall'extragettito possono essere utilizzate solo per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali ovvero per l'attuazione delle disposizioni di cui al d.l. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 64/2013>>**, atteso che **<<In caso contrario, il vincolo sarebbe soggetto ad una interpretazione a totale "geometria variabile", suscettibile di svuotarne il precipuo scopo>>**, aggiungendo che **<<le spese per servizi essenziali rappresentano oneri ontologicamente diversi da quelli da indebitamento. Nel primo caso si eroga un servizio alla collettività, nel secondo si coprono debiti pregressi. Tale circostanza non è "neutra" ai fini del giudizio sulla legalità del rendiconto all'esame>>**, in base al principio secondo cui **<<La corretta valorizzazione dei fondi vincolati, accantonati e destinati non è, quindi, "libera" nei presupposti e negli effetti, ma deve rispondere a precise prescrizioni di legge e dell'Ordinamento contabile, e ciò per due ordini di ragioni. La prima è che i "vincoli" sulle risorse rappresentano una deroga al principio di unità del bilancio che, "insieme a quelli di integrità ed universalità, costituisce profilo attuativo dell'art. 81 della Costituzione" (cfr. Corte cost. sentenza n. 184/2016). La seconda è che la loro corretta valorizzazione, essendo parte integrante del risultato di amministrazione, ridonda inevitabilmente sulla sua corretta rappresentazione e, in particolare, su quella funzionale a dare conto della capacità di spesa effettiva dell'Ente>>**.

ABSTRACT

La trattazione della vicenda contabile, oggetto della sentenza in esame, tiene conto del profilo empirico relativo all'esatto utilizzo delle risorse stanziate per specifiche finalità previste *ex lege*. In altri termini, le Sezioni riunite hanno dovuto determinare la corretta perimetrazione della fattispecie normativa di cui all'art. 33, comma 1, del d.l. n. 34/2019, in ordine al sistema dei vincoli finanziari sulla spesa di personale, nonché la vera portata del parametro contabile concernete l'extragettito di cui all'art. 2, comma 6, del d.l. n. 120/2013, il quale prevede la facoltà di diminuire le maggiorazioni sulle aliquote dell'addizionale regionale dell'IRPEF e dell'IRAP ovvero di convogliare il relativo gettito a finalità extra-sanitarie, inerenti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al d.l. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 64/2013, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore medio annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio.
Sotto il primo profilo, il Collegio decidente ha rilevato come *<<nell'esercizio 2020, in mancanza dell'atto di asseverazione dell'Organo di revisione sull'equilibrio pluriennale richiesto ai sensi dell'art. 33, co. 1, del d.l. n. 34/2019, la Regione Lazio non avrebbe potuto incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato nella misura consentita dal suddetto parametro di calcolo, dovendo limitare la propria capacità di spesa in base alla diversa regola del turn over al 100%, nei termini di cui all'art. 3, co. 5 e ss. del d.l. n 90/2014. Il tutto fermo restando il rispetto del "persistente" vincolo complessivo di cui al co. 557-quater, dell'art. 1 della l. n. 296/2006, non derogato, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 6 del d.m. del 3 settembre 2019, per mancanza dell'accesso al parametro normativo presupposto>>*.
In merito al secondo aspetto, invece, essendo stato parte dell'extragettito impiegato per il pagamento delle rate di ammortamento di plurime operazioni obbligazionarie, quali mutui, prestiti e canoni di locazione, diverse da quelle contemplate dal d.l. n. 35/2013, il Supremo Consesso contabile ha asserito che l'effettiva attività di allocazione delle risorse pubbliche, secondo la legislazione richiamata, avrebbe dovuto essere diretta al soddisfacimento degli interessi pubblici, *sub specie* della riduzione dell'indebitamento legato alle spese per i servizi essenziali della collettività, altrimenti operando, si sarebbe configurato un vero e proprio sviamento delle risorse dalle destinazioni specificamente indicate dal *Conditor legum*.
Non a caso, il giudice contabile ha chiosato, sul punto, nel senso che *<<La circostanza che il risultato di amministrazione debba riportare nella parte vincolata i vincoli di specifica destinazione dell'entrata alla spesa previsti dalla norma nazionale non costituisce un'opzione, rimessa alla volontà del decisore politico, nell'ambito della dialettica con la collettività, ma uno specifico obbligo a cui attenersi ai fini di predisporre un bilancio "legittimo">>*.

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. a), c.g.c.

Sentenza n. 10/2022/EL depositata in data 23/05/2022

RICORSO: per l'annullamento della deliberazione n. 108/2021/PRSP, deposita in data 1 ottobre 2021, emessa dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Lazio, con la quale non è stato omologato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune di Frascati.

RICORRENTE:
Comune di Frascati, in persona del commissario straordinario *pro tempore*.

RESISTENTI:
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Lazio, Procura generale presso la Corte dei conti, Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma.

QUESTIONE RISOLTA: le delibere, non dichiarate immediatamente eseguibili, divengono esecutive decorsi dieci giorni dalla loro pubblicazione ai sensi dell'art. 134, co. 3, TUEL

Riferimenti normativi: ***Cost.:*** art. 101, c. 2; ***c.c.:*** art. 2909; ***c.g.c.:*** art. 28, c. 2; art. 31, c. 5; art. 43, c. 6; art. 123; art. 128, c. 3; ***c.p.c.:*** art. 153, c. 2; ***c.p.a.:*** art. 37; ***D.L. n. 174/2012***: art. 6, c. 4; ***D.Lgs. n. 149/2011:*** art. 6, c. 2; ***D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL):*** art. 124; art. 134; art. 155; art. 243-*bis*; art. 243-*quater*.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **C.d.c.**, **SS.RR.**, sent. n. 49/2017/EL; **SEZ. AUT.**, del. n. 5/2018/INPR; del. n. 22/2013; **Corte cost.,** sent. n. 4/2020; sent. n. 39/2014; **Cons. Stato,** sent. n. 4040/2020.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Nel respingere il ricorso del comune ricorrente, con conseguente obbligo per l'ente di dichiarare il dissesto, le Sezioni riunite hanno preliminarmente osservato che **<<in merito alla problematica relativa** [alla] **la data di esecutività delle delibere degli enti locali, non dichiarate immediatamente esecutive, vi sono due orientamenti: il primo ritiene che le delibere diventano esecutive decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ossia all'undicesimo giorno dall'inizio della pubblicazione, il secondo che il computo dei dieci giorni debba iniziare al termine del periodo di pubblicazione di 15 giorni previsto dall'art. 124 TUEL, con la conseguenza che le delibere diventerebbero esecutive il ventiseiesimo giorno dall'inizio della pubblicazione>>** e che **<<Quest'ultimo orientamento è (stato) seguito anche dal Ministero dell'interno con parere del 13 settembre 2006>>**. Tuttavia, il Collegio giudicante ha precisato che **<<non si evince in alcun modo che la Sezione regionale deve seguire l'orientamento proposto dalla Commissione ministeriale attesa la diversità di compiti che la legge attribuisce ai due organi>>**, comportando ciò che **<<la Sezione di controllo legittimamente può discostarsi dalle valutazioni istruttorie delle Commissione in senso o nell'altro, cioè ritenendo tempestiva l'adozione di un Piano che secondo la Commissione era intempestivo o viceversa>>**. Infine, il Supremo Consesso contabile ha specificato che **<<Quanto al criterio per determinare la data di esecutività della delibera, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo aderito all'orientamento, divenuto prevalente anche nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui le delibere, non dichiarate immediatamente eseguibili, divengono esecutive decorsi dieci giorni dalla loro pubblicazione ai sensi dell'art. 134, co. 3, TUEL>>.**

ABSTRACT

Le Sezioni riunite sono state chiamate a pronunciarsi sulla questione relativa alla tempestività della delibera di adozione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, effettuata, nel caso di specie, dal comune di Frascati.
Muovendo dal presupposto che la scansione temporale descritta dalla normativa in materia risulta di agevole comprensione, atteso che si tratta di precise fasi, riassumibili nell'adozione della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio, nonché nella successiva trasmissione di detta delibera, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla sezione regionale di controllo ed al Ministero dell'interno ed, infine, nell'adozione del piano di riequilibrio, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio, a pena della dichiarazione di dissesto, il Collegio giudicante ha evidenziato come *<<l'accertamento dell'intempestiva adozione del piano compete alla Sezione regionale di controllo>>*, precisando sul punto che *<<decorso infruttuosamente il termine perentorio per l'adozione del piano di riequilibrio «trova applicazione l'art. 243-quater, co. 7, del TUEL. In tale ipotesi la Sezione regionale di controllo, accertata la tardiva presentazione del piano, trasmette la relativa deliberazione al Prefetto competente o altro organo previsto dai regimi di autonomia differenziata, che, ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. n. 149/2011, assegna al Consiglio dell'ente un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto»>>*.
Il Collegio giudicante, prendendo atto della divergenza di opinioni tra la sezione regionale di controllo ed il comune ricorrente, in ordine all'esatta individuazione del *dies a quo* dell'intervenuta approvazione del piano, ha ritenuto dirimente indagare anche il criterio per determinare la data di esecutività della delibera, ribadendo quanto già espresso con la sentenza n. 49 del 2017 ovverosia che *<<l'esecutività di cui al co. 5 dell'art. 243-bis deve essere letta in combinato disposto con i co. 3 e 4 dell'art. 134 TUEL e, pertanto, nei casi ordinari il perentorio termine di cui si discute decorrerà dalla data di avvenuta esecutività della deliberazione ai sensi del co. 3 mentre nei casi, eccezionali, di cui al comma 4, dalla data della deliberazione>>* (come, tra l'altro, confermato anche dalla successiva decisione n. 5/2018 della Sezione delle Autonomie), chiarendo, vieppiù, che nella fattispecie in esame non può neppure farsi ricorso alla rimessione in termini in virtù del c.d. "errore scusabile", disciplinato ai sensi dell'art. 43, comma 6, c.g.c., in quanto, essendo state già pubblicate le due decisioni menzionate, emesse rispettivamente dalle Sezioni riunite e dalla Sezione delle Autonomie, il dubbio interpretativo era stato oltremodo risolto dalla giurisprudenza contabile.

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. a), c.g.c.

Sentenza-ordinanza n. 11/2022/EL depositata in data 10/06/2022;
sentenza-ordinanza n. 12/2022/EL depositata in data 14/06/2022.

RICORSI nei diversi giudizi: per l'annullamento della deliberazione n. 1/PRSP/2022, depositata in data 12 gennaio 2022, emessa dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei conti nonché della deliberazione n. 96/PRSP/2021, depositata il 30 dicembre 2021, emessa dalla Sezione regionale di controllo per la Basilicata, che non ha omologato né il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Sternatia e di Garaguso, ai sensi dell'art. 243-*quater* del TUEL.

RICORRENTI nei diversi giudizi:
- Comune di Sternatia, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*;
- Comune di Garaguso, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTI:
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la regione Puglia, Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la regione Puglia, Procura generale della Corte dei conti, Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali operante presso il Ministero dell'Interno, Prefettura - UTG di Lecce, Prefettura - UTG di Matera.

QUESTIONE RISOLTA: accoglimento dell'istanza di rinvio dell'udienza alla data successiva alla scadenza del termine perentorio dei centoventi giorni, in base alla volontà dell'ente locale di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1, commi 992, 993 e 994, della legge n. 234/2021, in modo da verificare se il Comune avrà presentato il piano rimodulato, parzialmente sostitutivo del precedente, o se, in mancanza, sarà necessario entrare nel merito dell'odierno ricorso avverso la decisione di rigetto del piano.

Riferimenti normativi: ***Cost.:*** art. 100; art. 103; ***c.c.:*** art. 1362; art. 1363; art. 1364; art. 1365; ***c.g.c.:*** art. 11, c. 6, lett. a); art. 101, c. 2; art. 123, c. 2, lett. d); art. 128, c. 3; ***L. n. 234/2021:*** art. 1, c. 992, 993 e 994; ***D. L. n. 228/2021, conv. in L. n. 15/2022:*** art. 3, c. 5-*ter*; ***L. n. 205/2017:*** art. 1, c. 889; ***D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL):*** art. 155; art. 243-*bis*; art. 243-*ter*; art. 243-*quarter*, c. 5; art. 243-*quinquies*; art. 243-*sexies*.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **C.d.c., SS.RR.**, sent. n. 9/2022/EL; sent. n. 8/2022/EL; sent. n. 6/2022/EL; sent. n. 32/2020/EL; sent. n. 14/2019; sent. n. 32/2018/EL; sent. n. 17/2018/EL; sent. n. 6/2018; **SEZ. AUT.,** del. n. 22/SEZAUT/2013/QMIG; **Corte Cost.,** sent. n. 18/2019; **Cass.,** SS.UU., ord. n. 5805/2014; Sez. VI, sent. n. 34672/2021; sent. n. 21925/2021; Sez. III, sent. n. 1476772014; **Cons. Stato,** Sez. III, sent. n. 4344/2016; Sez. VI, sent. n. 6378/2019.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Nell'accogliere l'istanza difensiva di rinvio dell'udienza, al fine di verificare se, entro il termine di 120 giorni, i due Comuni, nei diversi giudizi, presenteranno il piano rimodulato, parzialmente sostitutivo del precedente ovvero si dovrà procedere con la decisione di rigetto dei piani avverso i quali si sono instaurati tali autonomi processi, le Sezioni riunite hanno stabilito uno spartiacque tra l'ipotesi normativa contemplata dall'art. 1, comma 889, della legge n. 205/2017, opposta dalla Procura generale e la differente fattispecie prevista dall'art. 1, commi 992 e ss., della legge n. 234/2021 di cui si discute, rilevando come, nel secondo articolo menzionato, **<<Acclarata**

l'ammissibilità della richiesta di rimodulazione ai sensi dell'art. 1, co. 992 e seguenti, sopra richiamato, ne va adesso valutato l'impatto sul *thema decidendum*>>, a tal riguardo, il collegio **<<non ignora l'orientamento, puntualmente richiamato dalla Procura generale, secondo il quale l'avvio della nuova procedura *"determina una sorta di decadenza ex lege della precedente,* [essendo l'ente] *tenuto a rispettare gli obblighi e le scansioni temporali di un iter del tutto autonomo"* (Sezioni riunite in speciale composizione, pronunce 6/2018/EL; 17/2018/EL e 32/2018/EL). Poiché il piano precedentemente approvato sarebbe *"definitivamente superato dalla manifestazione di volontà di una sua rimodulazione, quale primo passaggio di una nuova catena procedimentale sostitutiva della precedente"*, il ricorso sarebbe inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l'eventuale pronuncia nel merito *"non sarebbe satisfattiva dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione del gravame"* (cfr. Sezioni riunite, sentenze 6/2018/EL; 17/2018/EL e 32/2018/EL, cit.)>>**, tuttavia, precisa il Collegio giudicante, che **<<L'orientamento appena richiamato…fa riferimento alla facoltà di rimodulazione prevista dall'art. 1, co. 889, della l. n. 205/2017, avente connotazioni del tutto differenti da quella contemplata dall'art. 1, co. 992 e seguenti della l. n. 234/2021, che non consente di pervenire alle medesime conclusioni>>**, atteso che **<<come osservato dalla sentenza n. 14/2019/EL, l'orientamento espresso con le sentenze n. 6/2018/EL; n. 17/2018/EL e n. 32/2018/EL *"si basa sul richiamo espresso, contenuto nel co. 889, alle disposizioni degli artt. 243-bis, co. 6, 7, 8, 9 e 9-bis, e 243-quater del citato testo unico di cui al d.lgs. n. 267 /2000".* Invece nella disposizione in esame sono richiamati gli artt. 243-*bis*, co. 5, 243-*quater*, co. 3, e co. 5, difetta il rinvio agli altri commi dell'art. 243-*quater*, che regolano l'istruttoria da parte della Commissione ministeriale e stabiliscono gli effetti della mancata presentazione del piano, e tali norme non sono estensibili analogicamente al caso in esame, regolato da disposizioni di natura eccezionale, come si evince dall'inciso iniziale del comma 992 *("In deroga alle norme del testo unico di cui al d.lgs. n. 267/2000, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. da 243- bis a 243-sexies")>>***, ne consegue, dunque, che **<<laddove il nuovo piano non venisse adottato nei termini previsti rimarrebbe in vigore il precedente, esaminato dalla delibera impugnata>>**.

ABSTRACT

La *quaestio iuris*, affrontata nelle sentenze gemelle, si incentra tutta sulla vicenda contabile, che prende le mosse dai distinti piani di riequilibrio, presentati dai comuni istanti ai sensi dell'art. 243-*quater* del TUEL, i quali non sono stati omologati dalle relative Sezioni regionali di controllo, avendo le medesime riscontrato delle incongruenze. Successivamente, però, alle delibere impugnate, gli enti locali hanno emanato una ulteriore rispettiva deliberazione, con la quale i Consigli comunali si avvalevano della facoltà di rimodulazione dei piani, in forza dell'art. 1, commi 992, 993 e 994 della legge n. 234/2021, entrato in vigore *medio tempore*.

A motivo di tali sopravvenienze normative, i comuni ricorrenti chiedevano alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione di sospendere i corrispettivi giudizi ovvero di rinviare l'udienza al dichiarato fine di consentire agli stessi enti locali l'esercizio della facoltà anzidetta, prevista dalla legge.

A ciò si opponeva la Procura generale, chiedendo a conclusione dei giudizi, l'adozione di una pronuncia di mero rito per sopravvenuta carenza di interesse.

Respinte *tout court* tutte le doglianze di merito, promosse dall'organo requirente, il Supremo Consesso contabile ha accolto l'istanza difensiva, avanzata dai comuni ricorrenti, di produrre la delibera di rimodulazione del piano di riequilibrio, essendo la stessa determinante per l'esito dei giudizi in corso, rinviando l'udienza alla data successiva alla scadenza del termine perentorio dei centoventi giorni, in modo da accertare l'avvenuta o meno adozione del nuovo piano di riequilibrio finanziario.

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. e), c.g.c.

Sentenza n. 13/2022/DELC depositata in data 01/07/2022

RICORSO: per l'annullamento della deliberazione n. 25/2022/VGS della Sezione regionale di controllo per la Sardegna della Corte dei conti, con la quale si è accertata la tardiva sottoscrizione della redazione della relazione di fine mandato da parte del sindaco del Comune di Giba, di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, disponendo la trasmissione della pronuncia al Sindaco, al responsabile dell'Area economico finanziaria e all'Organo di revisione del Comune di Giba *"anche ai fini dell'adozione delle misure di cui al co. 6 dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011"*.

RICORRENTE:
Comune di Giba,
A.P. (persona fisica) in proprio, in qualità di sindaco del Comune di Giba.

RESISTENTI:
Procura generale della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sardegna.

QUESTIONE RISOLTA: la tardiva sottoscrizione e pubblicazione della relazione di fine mandato costituisce il presupposto di natura perentoria dell'applicabilità della sanzione, di cui all'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 149/2011; tuttavia, si interrompe il nesso di imputabilità soggettiva, se tale violazione avviene per un errore di diritto scusabile, sulla base di una evidente oscurità del testo normativo, basata su rinvii incrociati ad altre fonti, nonché sul sovrapporsi di norme emergenziali, quali quelle emanate a partire dal 2020.

Riferimenti normativi: ***Cost.:*** art. 24; art. 97; art. 11, c. 6, lett. e) e f); art. 133; ***D.L. n. 25/2021, conv. in L. n. 58/2021:*** art. 3-*ter*; ***D.L. n. 26/2020:*** art. 1, c. 1, lett. b); ***D.L. n. 23/2020, conv. in L. n. 40/2020:*** art. 37; ***D.Lgs. n. 149/2011:*** art. 4, c. 2 e 6; ***D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL):*** art. 51; art. 152; art. 230, c. 6; ***L. n. 182/1991:*** art. 1, c. 1; ***L. n. 689/1981:*** art. 22.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **SS.RR.**, sent. n. 5/2021/EL; **SEZ. AUT.,** del. n. 15/2015/QMIG; **Corte Cost.,** sent. n. 18/2019; sent. n. 39/2014; sent. n. 60/2013; sent. n. 198/2012; sent. n. 179/2007.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Nell'accogliere il ricorso, promosso su una vicenda di tardiva sottoscrizione e di conseguente intempestiva pubblicazione della redazione di fine mandato, le Sezioni riunite hanno precisato che **<<Non può non tenersi in debito conto…della diffusa mancanza di chiarezza sul termine ultimo per l'adempimento degli obblighi di redazione e pubblicità della relazione di fine mandato, nella fase emergenziale determinata dalla crisi pandemica: il continuo sovrapporsi di norme speciali volte a rendere più ampli e flessibili gli adempimenti amministrativi ha reso oscura l'esatta determinazione del *dies a quo* da cui calcolare il temine finale per dare attuazione agli obblighi di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, inducendo nei destinatari l'affidamento sulla esistenza di norme legittimanti adempimenti tardivi>>**, ciò **<<assume particolare significato, avuto riguardo alla mancanza di una norma espressa sul termine in caso di scioglimento "procrastinato" del consiglio comunale, circostanza verificatasi con**

l'introduzione dell'art. 1, co. 1, lett. b) del d.l. n. 26/2020 che ha spostato in avanti la data delle elezioni, ma non quella della scadenza del mandato (cfr. SS.RR. spec. comp. n. 5/2021)>>, inoltre, a tali **<<condizioni "in diritto", determinate dalle incertezze rilevate nel quadro normativo, vanno ad aggiungersi le altrettanto rilevanti circostanze "in fatto", costituite dalle difficoltà amministrative derivate dalla crisi pandemica e riconosciute in quanto tali dallo stesso legislatore attraverso i numerosi interventi d'urgenza posti in essere>>**, per cui si registra **<<nel caso di specie, il rilevato inadempimento "non ingiustificato", e dunque tale da non integrare il presupposto della sanzione di cui al co. 6 dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011>>**.

ABSTRACT

Le Sezioni riunite, nella sentenza in esame, hanno potuto ripercorrere, in via preliminare, le risultanze giuridiche sulla legittimazione ad agire del sindaco ed il proprio interesse a ricorrere sia in "proprio", sia quale legale rappresentante *pro tempore* del comune, parimenti ricorrente, anche a seguito di avvenuta rielezione. In particolare, il Collegio giudicante ha riconosciuto la sussistenza della legittimazione ad agire in capo al sindaco anche "in proprio", in quanto eventuale destinatario della sanzione comminata dall'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 149/2011, rilevando, inoltre, sul punto che *<<la legittimazione a ricorrere deriva dalla circostanza per cui questa* [leggasi: Sezioni riunite, in sede giurisdizionale in speciale composizione] *è la sola sede giurisdizionale avente ad oggetto il presupposto della sanzione, non potendo quest'ultimo, nel rispetto della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, essere messo in discussione in altra sede>>*, essendo, del resto *<<sulla cognizione di detto presupposto che si radica la competenza di queste Sezioni riunite (art. 11 co. 6, lett. e) ed f), c.g.c.), restando salva la giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 22 l. n. 689/1981, per i restanti aspetti procedurali che presidiano e vincolano l'esercizio del potere sanzionatorio>>*.

Nel merito, invece, il ricorrente ha chiesto al Supremo Consesso contabile di disporre la disapplicazione delle misure di cui al comma 6 dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, richiesta poi accolta dal giudice contabile, sebbene sia stato *de plano* riscontrato che il sindaco uscente e poi rieletto abbia effettivamente violato la legge che gli imponeva di redigere la relazione di fine mandato entro e non oltre il termine perentorio dei sessanta giorni dalla scadenza del mandato, da non confondere con il diverso termine previsto per le elezioni, quest'ultimo spostato in avanti dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 26/2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 182 del 1991.

Tuttavia, sotto il profilo strettamente legato alla redazione della relazione di fine mandato dell'allora ex sindaco, il Collegio ha precisato che, sebbene il termine finale per la sottoscrizione del mandato veniva prorogato in avanti, in forza dell'art. 37 del decreto-legge n. 23/2020, convertito in legge n. 40/2020, il quale *<<ha sospeso tutti i termini amministrativi, ivi inclusi quelli perentori, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o decorrenti successivamente a tale data, per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020, in ragione della situazione emergenziale provocata dalla crisi pandemica>>*, la sottoscrizione (unitamente alla relativa pubblicazione), che risultava essere pure in tal caso tardiva, non si è connotata affatto, nel caso di specie, come circostanza pregiudicante, in quanto *<<l'inadempimento sopra evidenziato appare comunque a queste Sezioni riunite "non ingiustificato" e, pertanto, non tale da costituire presupposto ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4, co. 6, del d.lgs. n. 149/2011>>*.

In altri termini, il giudice contabile osserva come *<<Nel caso di fisiologico svolgimento integrale della consiliatura, il* dies a quo*...è la scadenza del mandato, ossia la fine dei 5 anni decorrenti dalla data della prima elezione (art. 51 TUEL), indipendentemente dalla data delle nuove elezioni; in tal caso la relazione di fine mandato deve essere redatta <<non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato>> (art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 149/2011). Nel caso, invece, di scioglimento anticipato degli organi democratici dell'ente locale, il termine di*

riferimento è la data delle elezioni (art. 4, comma 3, D.lgs. n. 149/2011 e art. 2 della L. n. 182/1991), e la relazione di fine mandato deve essere redatta <<entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni>>. Nell'ipotesi oggetto del ricorso, ci si trova di fronte ad una fattispecie non contemplata dalle norme passate in rassegna>>, avendo l'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. n. 26/2020 spostato in avanti la data delle elezioni, senza tener conto di quella della scadenza del mandato e comportando ciò la sussistenza di una nuova ed eccezionale ipotesi di *prorogatio* delle funzioni, ma non del mandato, in deroga a quella ordinariamente prevista. Dunque, come già riferito, l'effetto di tale norma emergenziale, unitamente all'ulteriore previsione di matrice pandemica di cui all'art. 37 del D.L. n. 23/2020, conv. in L. n. 40/2020, la quale ha sospeso tutti i termini amministrativi, compresi quelli perentori, fino al 15 maggio 2021, è stato quello di ingenerare una incertezza dell'esatta determinazione del *dies a quo*, da cui calcolare il termine finale per l'adempimento della redazione della relazione di fine mandato.
Pertanto, essendo siffatta violazione avvenuta per un errore di diritto scusabile, determinato dalle incertezze generate dalla normazione in materia, a cui si sono aggiunte le significative circostanze di fatto costituite dalle difficoltà amministrative scaturenti dalla situazione pandemica e riconosciute, dallo stesso legislatore, attraverso i numerosi interventi d'urgenza posti in essere soprattutto negli anni del 2020 e del 2021, l'organo decidente ha ritenuto inapplicabile al sindaco la sanzione in esame.

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. a), c.g.c.

Sentenza n. 14/2022/EL depositata in data 28/09/2022

RICORSO: per l'annullamento della deliberazione n. 106/2022/PRSP, deposita in data 29 aprile 2022, emessa dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Molise, con la quale si è pervenuti ad un giudizio di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune ricorrente, valutandolo non congruo ai fini del riequilibrio finanziario dell'ente, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 4, del TUEL.

RICORRENTE:
Comune di Venafro, in persona del Sindaco *pro tempore*.

RESISTENTI:
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Molise, Procura generale presso la Corte dei conti, Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Isernia.

QUESTIONE RISOLTA: la natura non perentoria dei termini previsti dai commi 1 e 3 dell'art. 243-*quater* del TUEL non giustifica che il protrarsi, sul piano temporale, della procedura in esame si presenta fortemente distonico con la *ratio* stessa della procedura di riequilibrio, con l'emersione di evidenti profili di criticità, che, però, non possono ridondare a danno dell'ente controllato.

Riferimenti normativi: ***c.g.c.:*** art. 11, c. 6, lett. e); art. 123; ***D.L. n. 162/2019, conv. in L. n. 8/2020:*** art. 39-*quater*; **L. *n. 205/2017:*** art. 1, c. 882; ***L. n. 243/2012:*** art. 20; ***L. cost. n. 1/2012:*** art. 5, lett. a); ***D. Lgs. n. 118/2011:*** punto 3.3 All. 4/2; ***L. n. 42/2009:*** art. 1; art. 2; ***D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL):*** art. 90, c.1; art. 148-*bis*; art. 155; art. 188; art. 193; art. 194; art. 243-*bis* e ss.; art. 243-*quater*; art. 259, c. 6.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **C.d.c.**, **SS.RR.**, sent. n. 10/2021/EL; sent. n. 9/2021/EL; sent. n. 8/2021/EL; sent. n. 32/2020/EL; sent. n. 18/2020/EL; sent. n. 15/2019/EL; sent. 5/2019/EL; sent. n. 21/2016/EL; **SEZ. AUT.**, del. n. 5/2018/INPR; **Corte cost.,** sent. n. 142/2021; sent. n. 34/2021; sent. n. 49/2018; sent. n. 228/2017; sent. n. 275/2016; sent. n. 184/2016.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Nell'accogliere il ricorso del comune ricorrente, dichiarando omologato il piano di riequilibrio finanziario, le Sezioni riunite hanno rilevato, nel peculiare caso sottoposto al loro giudizio, che **<<appare evidente come l'abnorme lasso temporale intercorso tra approvazione del PRFP da parte del Comune e successivo giudizio di omologazione da parte della Sezione regionale di controllo abbia determinato, in via di fatto, un'asistematica compressione delle fasi in cui…dovrebbe articolarsi la procedura di approvazione e di monitoraggio dell'attuazione del Piano, con la commistione, negli accertamenti effettuati dalla Sezione regionale, di elementi caratterizzanti la valutazione concomitante/*ex post* – in vero…evocanti tratti del giudizio conclusivo da svolgersi eventualmente alla fine del periodo di durata del piano – propria della fase di verifica dell'attuazione del piano stesso>>**.
A tal riguardo, il Supremo Consesso contabile ha specificato che **<<Pur considerando l'avvenuta rimodulazione posta in essere con deliberazione del Consiglio comunale…del…2016, la**

relazione istruttoria ministeriale conclusiva, prevista dal co. 1 dell'art. 243-*quater* TUEL, è pervenuta alla Sezione regionale di controllo soltanto…a distanza di 7 anni dall'originaria approvazione del Piano e di 5 anni dalla sua "stabilizzazione" operata con la predetta rimodulazione, mentre la decisione della Sezione regionale di controllo, oggetto del presente giudizio, risulta essere stata depositata in…aprile 2022>>, di conseguenza **<<Pur non potendo non ricordare la natura «non perentoria» (SS.RR. spec. comp. sent. n. 21/2016) dei termini previsti dai co. 1 e 3 dell'art. 243-*quater* del TUEL, è evidente, tuttavia, che il predetto protrarsi, sul piano temporale, della procedura in esame, si presenta fortemente distonico con la *ratio* stessa della procedura di riequilibrio, con l'emersione di evidenti profili di criticità, che, però, non possono ridondare a danno dell'ente controllato>>.**

ABSTRACT

Le Sezioni riunite, nella emessa sentenza, hanno affrontato la spinosa questione dell'accertamento che deve essere svolto dalle competenti Sezioni di controllo territoriali, nelle differenti fasi di adozione e successiva attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Nel caso di specie, il Supremo Consesso contabile ha rammentato come, già nel 2018, *<<…la Sezione delle autonomie di questa Corte – nelle Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL) approvate con Deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR - avesse messo chiaramente in luce che «nei primi cinque anni di applicazione della normativa, … la principale criticità emersa afferisce, proprio, alla estrema lunghezza della fase istruttoria. Condizione che frustra l'essenza stessa del processo di risanamento, il quale, in quanto rimedio utile a prevenire il dissesto, non dovrebbe poter prescindere dalla celerità dell'applicazione del piano e dal sollecito esame dello stesso. Il trascorrere del tempo rende vetuste le misure di risanamento proposte nel piano e, dunque, inattendibile il complessivo percorso di riequilibrio, ma, soprattutto, aggrava la condizione di precarietà finanziaria dell'ente avvicinandolo alla configurazione del dissesto»>>*.

Infatti, con riguardo al dissesto, il giudice contabile sottolinea che mentre in caso di diniego di omologazione, l'effetto è immediato; invece, in sede di attuazione del piano, è richiesto *"l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano"* (art. 243-*quater*, comma 7, TUEL), apparendo tale alternativa atta a permettere che, in caso di emersione di fattori di squilibrio in costanza del piano di riequilibrio, l'ente possa essere messo nella condizione di adottare le adeguate misure correttive, anche mediante il correlato esercizio, da parte della Sezione regionale di controllo, degli strumenti cautelari a disposizione, previsti dal richiamato art. 148-*bis* TUEL.

Nel caso in esame, ciò ha trovato conferma nelle misure correttive gradualmente attuate dall'ente ricorrente, che sono poi refluite anche in quelle adottate in sede di approvazione del rendiconto 2021, vale a dire successivamente all'adozione della pronuncia impugnata, nonché dal *trend* registrato nella gestione di cassa del comune, che, come riconosciuto dalla stessa Sezione regionale di controllo, dal 2018, non ha più fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria, ricostituendo anche la cassa vincolata utilizzata.

Alla luce delle prefate risultanze, il Collegio giudicante ha accolto la doglianza del comune ricorrente nella parte in cui ha censurato il tardivo esercizio dei poteri istruttori della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali con le conseguenti cadute applicative sulla valutazione di insostenibilità del piano di riequilibrio da parte della Sezione territoriale di controllo.

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. a), c.g.c.

Sentenza n. 15/2022/EL depositata in data 29/09/2022

RICORSO: per l'annullamento della deliberazione n. 34/2022/PRSP, depositata in data 4 marzo 2022, emessa dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Calabria, che ha accertato la mancata presentazione del piano di riequilibrio finanziario nel termine perentorio di novanta giorni previsto dall'art. 243-bis, comma 5, del TUEL, nonché disposto la trasmissione della deliberazione alla Prefettura per gli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011, contestualmente sospesi per il termine di trenta giorni.

RICORRENTE:
Comune di Amendolara, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTI:
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Calabria, Procura generale presso la Corte dei conti, Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza.

QUESTIONE RISOLTA: nell'ipotesi in cui la deliberazione della Sezione regionale di controllo intervenga a distanza di un ampio lasso di tempo, l'accertamento della tardività della deliberazione del piano rispetto ai termini perentori di cui all'art. 243-*bis*, comma 5, del TUEL, non può in sé giustificare l'automatico passaggio alla fase di preparazione al dissesto dell'Ente, con assegnazione dei termini di cui all'art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 149/2011.

Riferimenti normativi: ***c.g.c.:*** art. 6, c. 2; art. 31, c. 5; art. 101, c. 2; art. 126, c. 1; ***D.L. n. 104/2020, conv. in L. n. 126/2020:*** art. 53, c. 6; ***D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020:*** art. 17, c. 1; ***D.Lgs. n. 149/2011:*** art. 6, c. 2; ***D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL):*** art. 143-*bis*, c. 5; art. 194, c. 2 e 3; art. 195; artt. 202 e ss.; art. 243-*bis*, c. 5; art. 243-*quater*, c. 7; ***L. reg. n. 24/1987***.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **C.d.c.**, **SS.RR.**, sent. n. 9/2021; sent. n. 18/2020/EL; sent. n. 4/2020/EL; sent. n. 16/2019/EL; sent. n. 29/2018/EL; sent. n. 727/1991; **SEZ. AUT.**, del. n. 16/2012/INPR; **Corte cost.,** sent. n. 34/2021; sent. n. 157/2020; sent. n. 272/2017; sent. n. 184/2016; **Cass.,** sent. n. 23113/2008.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Respinto il ricorso relativo al riesame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune interessato, con conseguente obbligo di dichiararne il dissesto, nel confermare il perdurante squilibrio finanziario strutturale dell'ente, rilevato dall'ulteriore approfondimento istruttorio, posto in essere con successiva delibera dalla Sezione regionale di controllo, le Sezioni riunite hanno affermato che **<<Non essendo stata la facoltà di revoca tempestivamente esercitata dall'ente, che ha fatto volontariamente scadere…il termine perentorio previsto dall'art. 243-*bis*, co. 5, del TUEL (eccezionalmente maggiorato di ulteriori 30 giorni ex art. 17, co. 1, d.l. n. 76/2020), la Sezione di controllo…ben poteva pronunciarsi sugli effetti del suo superamento>>**. Inoltre, sempre secondo il Consesso contabile, **<<nell'ipotesi in cui la deliberazione della Sezione regionale di controllo intervenga a distanza di un ampio lasso di tempo e si verifichi, *medio tempore*, un miglioramento delle condizioni finanziarie dell'ente** [Omissis] **…l'accertamento**

della tardività della deliberazione del piano rispetto ai termini perentori di legge non può più in sé giustificare l'automatico passaggio alla fase di preparazione al dissesto dell'Ente, con assegnazione dei termini di cui all'art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 149/2011: un'applicazione in chiave sostanziale del principio di tutela del bene bilancio/equilibrio di bilancio (ex plurimis, Corte cost., sent. n. 184/2016; id. n. 157/2020), impone un ulteriore passaggio accertativo della reale situazione finanziario-contabile dell'Ente, teso alla verifica del permanere della situazione di squilibrio strutturale che giustifica l'applicazione della disciplina liquidatoria del dissesto>>.
Le Sezioni riunite hanno aggiunto, però, che **<<Tale nuovo approccio, avviato da queste Sezioni riunite con l'ordinanza n. 16/2019/EL, muove dalla considerazione che le cadenze temporali fissate dal TUEL dovrebbero concludersi, al massimo, entro 210 giorni dalla delibera di ricorso al piano da parte dell'Ente (90 giorni perentoriamente previsti dall'art. 243-*bis*, co. 5, cui si aggiungono i 60 giorni, prorogabili di ulteriori 30, per l'istruttoria entro cui la Commissione di cui all'art. 155 TUEL, nonché i 30 giorni assegnati alla Sezione regionale di controllo per pronunciarsi sulla congruenza del piano ai fini del riequilibrio), ossia entro un ristretto lasso temporale entro cui è ragionevole ritenere che l'Ente non possa modificare la propria situazione finanziaria, sicché la mancata adozione del piano determina *ipso iure* la dichiarazione di dissesto. In molti casi, tuttavia, il procrastinarsi delle tempistiche, indotto per lo più dalla presenza di termini ordinatori, può rendere necessario un supplemento istruttorio teso a verificare la permanenza di quello stato di decozione finanziaria, che, fallito lo spontaneo tentativo di auto risanamento, comporta inevitabilmente il conclamarsi di quella situazione di dissesto che la manovra pluriennale mirava a scongiurare>>**.
Pertanto, è stato, a tal proposito, riproposto dal Collegio giudicante il principio contabile, secondo cui ***<<"l'accertamento dell'esistenza della situazione di squilibrio strutturale sino all'emanazione della decisione è imprescindibile, e va fatto con riferimento alla situazione finanziaria aggiornata (SS.RR. n. 4/2020/EL e n. 18/2020/EL), in primis dalla Sezione regionale di controllo ed eventualmente da queste Sezioni Riunite in speciale composizione"*** **(SSRR n. 9/2021)>>**.

ABSTRACT

La tematica, affrontata dalle Sezioni riunite, involge sostanzialmente l'aspetto giuridico e processuale di *<<verificare se il decorso del termine perentorio previsto dall'art. 243-bis, comma 5, del TUEL avrebbe effetti preclusivi di qualsiasi ulteriore accertamento da parte della Sezione di controllo, in ragione dell'irreversibile produzione di effetti legali non più disponibili dalle parti: circostanza, quest'ultima, che farebbe venir meno l'interesse al gravame per l'Ente>>*.
A tale criticità, sollevata dall'organo requirente, il Collegio giudicante ha fornito una più articolata risposta rispetto a quella di carattere generale, già contenuta nella sentenza n. 29 del 2018, di cui si riporta il principio di diritto reso, dato dal fatto che *<<"La scadenza di tale termine perentorio produce, ipso iure, gli effetti previsti all'art. 243 quater, co. 7, del TUEL, connessi alla mancata presentazione del piano "effetti del tutto sottratti alla disponibilità dell'ente che al verificarsi della fattispecie ipotizzata non può revocare la delibera di approvazione del piano di riequilibrio, né adottare alcun atto se non quelli preordinati alla dichiarazione di dissesto, secondo la disciplina di cui al già richiamato art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 149/2011">>*.
Fermo restando il canone ermeneutico riferito, il Supremo Consesso contabile ha ulteriormente puntualizzato che qualora la Sezione regionale di controllo intervenga con delibera a distanza di tempo, potrebbe accadere che la situazione di squilibrio finanziario strutturale possa tendere gradualmente alla regolarizzazione, laddove si registri un miglioramento delle condizioni finanziarie dell'ente (ovvero possa accusare un cambiamento sempre più in negativo, confermandone l'obbligo di dichiarare il dissesto).
A tal riguardo, dunque, in considerazione del considerevole lasso di tempo intercorso, si può disporre da parte della Sezione di controllo un supplemento istruttorio, volto ad attualizzare la

ponderazione delle reali condizioni finanziare dell'ente, atteso che *<<l'automatismo configurato dagli artt. 243-quater, co. 7 (prima ipotesi della mancata presentazione del termine) e 243-bis, co. 5, potrebbe risultare scollegato dalla reale situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente e si potrebbe porre in contrasto con la stessa finalità perseguita dal legislatore con la procedura del piano di riequilibrio che è, proprio, quella di evitare il dissesto attraverso un percorso di risanamento economico finanziario">>*.
Pertanto, secondo il *dictum* dell'organo giudicante, non può che essere approvata in pieno l'ulteriore attività istruttoria svolta dalla Sezione di controllo, risultando doveroso l'approfondimento disposto, in quanto finalizzato ad escludere, quale *extrema ratio*, l'eventualità di obbligare al dissesto l'ente senza che ne permanessero i presupposti.
Tuttavia, applicando tali parametri interpretativi al caso di specie, le Sezioni riunite hanno disposto l'obbligo per il comune ricorrente di dichiarare il dissesto, avendone constatato allo stato degli atti il perdurare dello squilibrio finanziario, non presentando lo stesso alcun margine di miglioramento.

ORDINANZE

DELLE SEZIONI RIUNITE

DELLA CORTE DEI CONTI

ANNO 2022

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. e), c.g.c.

Ordinanza n. 1/2022/DELC depositata in data 17/01/2022

RICORSO: avverso la decisione n. 6/2021/PARI, resa dalle Sezioni riunite per la Regione siciliana della Corte dei conti, sulla parificazione del rendiconto generale della regione siciliana per l'esercizio 2019 e per la correzione di un errore materiale contenuto nella predetta decisione.

RICORRENTE:
Procura generale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana.

RESISTENTI:
Regione siciliana, Assessore regionale per l'economia *pro tempore* e Assemblea regionale siciliana.

QUESTIONE RISOLTA: sollevamento della questione di legittimità costituzionale, da parte delle Sezioni riunite, sull'art. 6 della legge della Regione siciliana n. 3/2016, che permette di finanziare, con le risorse del fondo sanitario, l'ammortamento di una anticipazione, concessa dallo Stato ad alcune regioni, in forza dell'art. 2 della legge n. 244/2007, al fine di pagare i fornitori e ripianare i disavanzi della sanità, con l'ulteriore risvolto giuridico che sia la legge regionale a disciplinare la tecnica di contabilizzazione della anticipazione *de qua*, prevista da una norma statale. La norma regionale violerebbe, dunque, numerosi precetti costituzionali (artt. 81, c. 2 e 6, 117, c. 2, lett. *e)* ed *m)* e 119 Cost., come attuati dal d.lgs. n. 118/2011), mediante la manipolazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 118/2011, il cui esito finale risulterebbe quello di precludere l'effettiva garanzia della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, *sub specie* di LEA (art. 32 Cost.), nonché il principio della necessaria corrispondenza tra funzioni e risorse stabilito dall'art. 119, comma 4, Cost., valevole tanto per lo Stato, quanto per le Regioni e per gli enti locali.

Riferimenti normativi: ***Cost.:*** art. 1; art. 2; art. 3; art. 5; art. 28; art. 32; art. 81; art. 97; art. 114; art. 117, c. 2, lett. e) e lett. m); art. 119; art. 120; art. 126; **TFUE:** art. 10, par. 3; ***c.g.c.:*** art. 11, c. 6, lett. e); art. 128, c. 3; ***Regolamento n. 549/2013/UE (SEC 2010):*** All. A, § 20.71; § 20.72; § 20.117; ***L. regionale n. 3/2016:*** art. 3, c. 6; art. 6; ***L. n. 243/2012:*** art. 9; art. 10; ***D.L. n. 174/2012, conv. in L. n. 213/2012:*** art. 1; ***D.L. n. 95/2012:*** art. 15, c. 24; ***L. cost. n. 1/2012***; ***D.Lgs. n. 118/2011:*** art. 1; art. 3; art. 20; art. 32; art. 39, c. 10 e 13; art. 63; All. n. 4/2, par. 3.3; All. n. 10, righe C, D, E; ***D.Lgs. n. 68/2011:*** art. 3; art. 4; art. 25; art. 27; ***L. n. 191/2009:*** art. 2, c. 95; ***L. n. 42/2009:*** art. 8, c. 1, lett. a); ***L. n. 244/2007:*** art. 2, c. 46-48; ***L. n. 296/2006:*** art. 1, c. 830; ***L. n. 350/2003:*** art. 3, c. 17; ***L. n. 131/2003:*** art. 8, c. 6; ***L. n. 56/2000:*** art. 2; art. 8; ***D.Lgs. n. 446/1997:*** art. 39, c. 1; ***D.Lgs. n. 281/1997:*** art. 2, c. 1; ***D.Lgs. n. 502/1992:*** art. 3, c. 12; ***L. n. 87/1953:*** art. 23; ***R.D. n. 1214/1934:*** art. 39; art. 40.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **C.d.c., SS.RR.**, sent. n. 20/2021/DELC; sent. n. 23/2019/EL; sent. n. 44/2017/EL; **Corte Cost.,** sent. n. 142/2021; sent. n. 132/2021; sent. n. 80/2021; sent. n. 34/2021; sent. n. 244/2020; sent. 189/2020; sent. n. 157/2020; sent. n. 62/2020; sent. n. 57/2020; sent. n. 4/2020; sent. n. 227/2019; sent. n. 197/2019; sent. 138/2019; sent. n. 6/2019; sent. n. 196/2018; sent. n. 49/2018; sent. n. 274/2017; sent. n. 231/2017; sent. n. 228/2017; sent. n. 169/2017; sent. n. 279/2016; sent. n. 275/2016; sent. n. 184/2016; sent. n. 107/2016; sent. n. 10/2016; sent. 188/2015; sent. n. 181/2015; sent. n. 188/2014; sent. n. 40/2014; sent. n. 250/2013; sent. n. 26/2013; sent. n. 192/2012; sent. n. 22/2012; sent. n. 244/1995.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Alla luce della questione di costituzionalità, sollevata dalle Sezioni riunite, relativamente al dettato normativo contenuto nell'art. 6 della legge della Regione siciliana n. 3/2016, il Collegio giudicante ha tenuto a precisare che: **<<la legge regionale innova l'ordinamento contabile sotto due aspetti, attraverso l'allocazione contabile della spesa di restituzione del capitale finanziario messo a suo tempo a disposizione dallo Stato: da un lato, qualifica la spesa per l'ammortamento dell'erogazione finanziaria alla stregua di una spesa "sanitaria"…,per altro verso, procede a dare di tale erogazione il trattamento contabile di un mutuo *pleno iure*>>**, precisandosi sul punto che **<<…la disciplina regionale prevede esclusivamente lo stanziamento per la spesa di ammortamento a valere sulle risorse del perimetro, e non anche meccanismi in grado di sterilizzare l'espansione della capacità di spesa derivante dall'estinzione dei residui passivi che a suo tempo concorrevano a determinare il disavanzo sanitario ripianato, alla stregua di quanto stabilito, con interpretazione conforme, per analoga "anticipazione" (C. cost. sent. n. 181/2015) per i debiti commerciali in generale>>**.

A fronte di tali risultanze e premettendo che **<<nel sistema degli enti territoriali, l'oggetto principale del giudizio di parificazione è…il saldo ed il prospetto del risultato di amministrazione…regolato dal d.lgs. n. 118/2011>>**, le Sezioni riunite hanno affermato che **<<il *thema decidendum* del giudizio *a quo* non è dunque l'atto dell'amministrazione (il d.d.l. di rendiconto), né l'attività degli organi legislativi (il procedimento di formazione delle leggi), bensì lo stato del ciclo di bilancio ad una certa data, espresso attraverso i saldi sintetici disciplinati dalla legge statale, ai sensi dell'art. 81, c. 6, Cost. e dell'art. 117, c. 2, lett. e) Cost.>>** ovvero **<<Nel caso dell'ente territoriale … l'oggetto è il risultato di amministrazione e la sua "validazione"…su cui incide la corretta rappresentazione delle poste contabili, nell'ambito del rendiconto generale>>**.

Da qui discende che **<<nel giudizio *a quo* non è rilevante l'art. 2, c. 46, 47 e 48 della l. n. 244/2007, pur richiamato dall'art. 6 della l.r. siciliana n. 3/2016>>**, che pur essendo una **<<disposizione statale non è una norma di bilancio relativa all'anno di rendicontazione *(legge "di" bilancio)* né una norma sulla struttura dei saldi contabili *(legge "sul" bilancio)* rilevante ai sensi dell'art. 39 del T.U. n. 1214/1934. Si tratta…di una norma di spesa che non incide sull'*an* della stessa (e sulle coperture necessarie)…poiché l'impatto sull'equilibrio è comunque mediato dall'autonomia regionale, tramite leggi regionali, atti amministrativi e negoziali che si collocano in un momento temporale assai distante da quello della rendicontazione>>**.

Pertanto, il Supremo Consesso contabile ha statuito che **<<la disposizione statale non ha determinato automaticamente una spesa incostituzionale, la quale piuttosto, si è realizzata a mezzo di leggi (di spesa) e atti espressione dell'autonomia regionale>>**, in particolare **<<a determinare la spesa non è stata la norma statale, ma il compimento di un'operazione economico-finanziaria (la stipulazione di un mutuo col MEF) sulla base delle prerogative di autonomia della Regione, la quale, a livello legislativo – tramite il bilancio e, nella specie, tramite un assettamento di bilancio – ha poi, conseguentemente autorizzato la copertura a valere sul fondo sanitario>>**, comportando ciò che **<<l'art. 6 della l.r. n. 3/2016 costituisce…contemporaneamente, legge "di" bilancio (in quanto autorizza una spesa) e legge "sul" bilancio (in quanto stabilisce le modalità di contabilizzazione della spesa, includendola nel perimetro sanitario)>>**, di conseguenza **<<la disposizione regionale è a tutti gli effetti applicabile nel giudizio in corso, ed è quindi "rilevante" nel giudizio di parifica>>** ed è, inoltre, **<<"non manifestamente infondato" il dubbio di costituzionalità della disposizione rispetto al quadro nelle norme costituzionali implicate dalla disciplina dell'equilibrio di bilancio in materia sanitaria, con particolare riguardo agli artt. 81, c. 2 e 6, 117, c. 2, lett. *e)* ed *m)* e 119 Cost., come attuati dal d.lgs. n. 118/2011>>**.

In definitiva, secondo il giudice contabile, **<<l'art. 2 (c. 46-48) della l. n. 244/2007, se, per un verso, non può rilevare in questo giudizio in quanto non determina la necessità della spesa**

(incidendo sull' "an" della stessa, cfr. C. cost. n. 244/2020), per altro verso, costituisce una disposizione di dubbia costituzionalità, il cui vizio "ridonda" in un ulteriore possibile censura della norma regionale qui "rilevante". Ne consegue che l'art. 6 della l.r. n. 3/2016 pone dubbi di costituzionalità in ragione di vizi che in parte sono propri, per altra parte hanno carattere "derivato". Tale ulteriore vizio si declina sulle leggi regionali che danno copertura e autorizzano la spesa di restituzione del capitale dello Stato>>, in particolare **<<La norma regionale della cui costituzionalità questo Giudice dubita…consente di espandere illegittimamente, in violazione della competenza legislativa esclusiva statale *in subiecta materia*, ex art. 81, c. 6, Cost. e art. 117, c. 2, lett. e) Cost., l'area del perimetro sanitario tracciato dalla disciplina contabile nazionale (art. 20 del d.lgs. n. 118/2011), con effetto sulle modalità e qualità del finanziamento dei LEA>>**, specificando sul punto, secondo quanto rilevato anche dalla Corte costituzionale, che **<<non è sufficiente separare gestione ordinaria e gestione sanitaria, ma all'interno di quest'ultima, occorre garantire una costante identificazione e separazione tra prestazioni sanitarie per i LEA e le altre prestazioni sanitarie, di modo da scongiurare il rischio di destinare <<*risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi*>> (sent. n. 132/2021…)>>**.

ABSTRACT

La *quaestio iuris*, affrontata dalla Consulta contabile, ha ad oggetto la corretta rendicontazione dei risultati del "perimetro sanitario", il quale costituisce un elemento indefettibile del rendiconto generale dei bilanci dello Stato e delle regioni, atteso che in tale macroarea confluiscono spese sanitarie attinenti ai LEA – strumentali cioè alle finalità di cui all'art. 117, comma 2, lettere e) ed m), Cost. – e spese relative ad altre prestazioni sanitarie, separandosi in tal modo la gestione ordinaria dalla gestione sanitaria.

Nell'ambito della perimetrazione anzidetta, occorre, tuttavia, stabilire dei meccanismi contabili e normativi, al fine di impedire che il finanziamento delle altre spese sanitarie avvenga in pregiudizio dei LEA, così come previsto dall'art. 20 del d.gs. n. 118/2011, che individua la sezione dedicata al bilancio regionale concernente le entrate vincolate al finanziamento della spesa sanitaria, la cui disciplina è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

La conferma del generale quadro ricostruttivo decritto è stata sintetizzata, dalle Sezioni riunite, nel passaggio motivazionale chiarificatore, secondo cui *<<le risorse del fondo sanitario nazionale di una regione in piano di rientro, qual è la Regione siciliana, confluiscono in un bacino più ampio, denominato "perimetro sanitario" il quale è oggetto di una unitaria gestione contabile che, oltre ai LEA, assorbe due altri tipi di spese sanitarie>>*, e che, quindi, *<<Di fronte ad un perimetro più ampio di quello diretto alla sola erogazione e finanziamento dei LEA, esiste un reciproco vincolo costituzionale - derivante dagli artt. 2, 32, 117, c. 2, lett. m), e 119, c. 4 Cost. - per lo Stato e per la Regione di preservare tale destinazione, con leggi e contabilità che, da un lato, non amplino il perimetro oltre quello che il legislatore statale ha già tracciato, dall'altro, garantiscano la più volte richiamata separazione (anche interna) al perimetro>>*, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato e Regione, mettendo al riparo il fondo sanitario da indebiti assorbimenti ad opera di spese ordinarie e "altre" spese sanitarie, per giungere ad una concreta garanzia dei LEA.

Richiamando, dunque, le risultanze della Consulta in materia, l'organo decidente ha ribadito l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 20 del d.lgs. n. 118/2011, affermando che esso *<<costituisce il presidio contabile al punto di equilibrio raggiunto sulla definizione e finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni, che in ragione del principio di priorità della spesa costituzionalmente necessaria, deve essere assicurata con prevalenza rispetto alla spesa e gestione ordinaria>>*. In realtà, anche se l'art. 20 citato prevede una disciplina unitaria per le spese

"sanitarie", tuttavia onera le regioni di completare il sistema per mezzo di atti di esecuzione del bilancio di previsione, per cui la norma assurge a parametro interposto di costituzionalità per quanto afferisce ai profili di competenza concorrente.
Scendendo nel merito della vicenda contabile, il Collegio giudicante ha sottolineato come *<<l'art. 6 della l.r. n. 3/2016 incide sulla corretta determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, ossia sull'oggetto del giudizio di parificazione>>*, in quanto *<<la norma, estendendo alla spesa per il mutuo contratto nel 2007 il trattamento contabile previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 118/2011, da un lato impedisce di rilevare, in termini giuridici e contabili, l'indebita distrazione di risorse del fondo sanitario ed il conseguente ricalcolo della parte vincolata del risultato di amministrazione, dall'altro consente di aggirare la questione della copertura della spesa sostenuta per la rata di restituzione>>*, tanto ciò è vero che – aggiunge il giudice contabile – *<<In definitiva, il saldo positivo del perimetro sanitario, in caso di declaratoria di incostituzionalità dell'art. 6 della l.r. n. 3/2016, determinerebbe, per effetto della crescita della componente vincolata di Riga C, anche una ulteriore compressione della parte disponibile (Riga E) del risultato di amministrazione, con conseguente peggioramento del disavanzo effettivo, che la Regione deve assumere a punto di riferimento nel ciclo di bilancio, ai fini delle variazioni in sede di assestamento>>*.
Pertanto, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale menzionata risulta evidente, atteso che dalla stessa discende un duplice effetto contabile sul risultato di amministrazione, quale, da un lato, la possibilità di accertare le risorse ulteriori concernenti una spesa non sanitaria, in forza delle regole sul "perimetro" previste dall'art. 20 del d.lgs. n. 118/2011; dall'altro, la concreta conseguenza attinente alla circostanza che non sarebbe assicurata la necessaria separazione tra poste contabili, anche qualora si considerasse la rata per la restituzione dell'anticipazione come spesa sanitaria, svincolando in tal modo le coperture appositamente fissate, con il correlativo effetto di scaricare sul fondo sanitario il costo della rata.
Infine, il Collegio giudicante, dopo un approfondito *excursus* sulla corretta rendicontazione della spesa di ammortamento, ha concluso che la *<<legge regionale…altera la perimetrazione sanitaria e quindi la struttura del relativo saldo riservata alla competenza normativa dello Stato; ciò consente alla Regione di avvalersi di coperture ineffettive e/o che hanno altra destinazione, con il rischio di esporre la Regione ad ulteriori disavanzi prospettici>>*, non assicurando *<<l'effettiva misurazione della capacità della Regione di impiegare le risorse disponibili in modo conforme agli obiettivi costituzionali, minando la trasparenza e l'omogeneità dei saldi che la riserva di legge statale mira a garantire, nell'ottica della c.d. contabilità di mandato>>* e ciò in quanto l'art. 6 della legge regionale comporterebbe illegittimamente la restituzione di un prestito contratto con lo Stato al di fuori del perimetro delle competenze normative e delle responsabilità stabilite dalle richiamate norme costituzionali.

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. b), c.g.c.

Ordinanza n. 2/2022/RIS depositata in data 11/03/2022

RICORSO: per l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per l'inclusione della società ricorrente nell'Elenco delle Amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato, predisposto dall'ISTAT e pubblicato sulla G.U., serie generale n. 242 del 30 settembre 2020 e successivamente rettificato in data 4 novembre 2020, pubblicato in pari data nella G.U. n. 275, nonché dell'eventuale aggiornamento annuale del medesimo Elenco eventualmente adottato e pubblicato dall'ISTAT *medio tempore*.

RICORRENTE:
Società Finanziaria di Promozione della Cooperazione Economica con i Paesi dell'est europeo (FINEST S.p.A.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTI:
Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in persona del ministro *pro tempore*.

PARTE NECESSARIA INTERVENIENTE:
Procura generale presso la Corte dei conti.

QUESTIONE RISOLTA: la questione pregiudiziale, già rimessa, con le ordinanze nn. 5 e 6 del 2021, alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, assume rilevanza anche sul presente giudizio, avente ad oggetto la modifica del comma 6, lett. b), dell'art. 11 del codice di giustizia contabile, sulla esatta perimetrazione del sindacato giurisdizionale svolto dalle Sezioni riunite in materia di impugnazione dell'elenco ISTAT relativo al settore della "pubblica amministrazione", disciplinato dal SEC 2010, la cui novella è stata introdotta dall'abrogato art. 5, comma 2, del D.L. n. 154/2020 (oggi art. 23-*quater* del D.L. n. 137/2020, inserito dalla L. di conversione n. 176/2020).

Riferimenti normativi: ***Cost.:*** art. 3; art. 24; art. 76; art. 77, c. 2 e 3; art. 103, c. 2; art. 111, c. 2; art. 113; ***TFUE:*** art. 267; ***c.g.c.:*** art. 11, c. 6, lett. b); art. 128, c. 3; **c.c.:** art. 1227; **c.p.c.:** art. 96; ***D.L. n. 137/2020, conv. con modificazioni in L. n. 176/2020:*** art. 23-*quater*; ***Regolamento n. 549/2013/UE (SEC 2010); L. n. 196/2009:*** art. 1, comma 3.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **C.d.c., SS.RR.**, ord. n. 6/2021/RIS; ord. 5/2021/RIS; ord. n. 17/2020/RIS.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Le Sezioni riunite ribadiscono che con le ordinanze n. 5/2021/RIS e n. 6/2021/RIS **<<è stata disposta la rimessione della causa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 del TFUE, affinché questa si pronunci sulle questioni interpretative pregiudiziali relative alla compatibilità dell'art. 23-*quater*, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla l. n. 176/2020, con la disciplina comunitaria dei saldi di bilancio, come integrata e interpretata in base ai principi di equivalenza ed effettività, nella parte in cui, modificando l'art. 11, c. 6, lett. b) del codice di giustizia contabile, esclude, o rende sostanzialmente inefficace, il sindacato giurisdizionale sull'esatta perimetrazione del settore "pubblica amministrazione" disciplinato dal SEC**

2010>> e **<<Poiché la decisione della questione pregiudiziale ha portata vincolante, non solo per il giudice remittente ma anche per gli altri giudici chiamati a pronunciarsi sulla medesima questione, al punto da consentire la diretta disapplicazione della norma interna contrastante con quella europea, queste Sezioni Riunite ritengono di dover sospendere il presente giudizio fino alla pubblicazione nella G.U. dell'Unione europea della decisione della Corte di Giustizia sulle questioni pregiudiziali sollevate con le predette ordinanze n. 5/2021 e n. 6/2021>>.**

ABSTRACT

In materia di impugnazione dell'elenco delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato, stilato annualmente dall'ISTAT, le Sezioni riunite hanno ribadito quanto già affermato nelle ordinanze nn. 5 e 6/2021 di rimessione alla Corte di Giustizia dell'U.E., in ordine alla disciplina eurounitaria relativa ai saldi di bilancio, nei termini di esclusione o inefficacia del sindacato giurisdizionale sulla corretta perimetrazione del settore concernente la "pubblica amministrazione", disciplinato dal SEC 2010.

Nel dettaglio, al fine di ricostruire la vicenda normativa, è bene rammentare che la legge di conversione n. 176/2020, all'art. 1, comma 2, ha sancito l'abrogazione del decreto-legge del 23 novembre 2020 n. 154, nel cui art. 5, secondo comma, si prevedeva *ab origine* la medesima modifica all'art. 11, comma 6, lett. b), del codice di giustizia contabile. Tuttavia, siffatta modificazione è stata poi interamente trasfusa, dalla sola legge di conversione n. 176/2020, nell'inedito art. 23-*quater* del decreto-legge n. 137/2020, nella cui versione originaria del 28 ottobre 2020 non prevedeva alcun intervento legislativo sull'art. 11, comma 6, lett. b), del c.g.c., essendo, invece, la novella contemplata dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 154/2020, successivamente abrogato. Pertanto, con il successivo inserimento dell'art 23-*quater* nel decreto-legge n. 137/2020, ad opera della legge di conversione n. 176/2020, in vigore dal 25/12/2020, ma con previsione che restassero *"validi gli atti e i provvedimenti adottati e [...] salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base"* delle disposizioni abrogate, si è resa definitiva, senza soluzione di continuità, la modificazione dell'art. 11, comma 6, lett. b), c.g.c. nella sua attuale formulazione.

Il Supremo Collegio contabile, dunque, ha anche statuito sul grado di preferenza da attribuire all'attività ermeneutica della Corte di Giustizia dell'U.E. rispetto alla questione di illegittimità costituzionale, proposta dalla Procura generale in via primaria, in quanto il paventato contrasto normativo attiene più propriamente alla qualificazione data dal diritto unionale delle grandezze contabili rimodulate all'interno dell'emendato comma 6, lett. b), dell'art. 11 c.g.c., affermando, a tal proposito, che *<<Quanto alla richiesta della Procura di rimeditare la preferenza data alla questione interpretativa del diritto comunitario rispetto all'accesso alla Corte costituzionale, atteso che nella tipologia di giudizio in esame <<non è tutelato l'interesse generale alla corretta compilazione del conto consolidato della Pubblica Amministrazione, bensì l'interesse del singolo, a vedersi riconosciuta la giusta classificazione ai medesimi fini>> è sufficiente osservare che, se così fosse, non si giustificherebbe l'attribuzione della competenza a queste Sezioni riunite <<nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica>>, di decidere <<in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT>>, come recita testualmente l'art. 11, c. 6, c.g.c.>>*, risultando per l'ordinamento grave *<<sia l'inclusione nell'Elenco di unità istituzionali che non rientrano nel settore S13, sia l'esclusione di unità che dovrebbero rientrarvi e che sono state indebitamente escluse>>*.

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. a), c.g.c.

Ordinanza n. 3/2022/EL depositata in data 03/03/2022

RICORSO: per l'annullamento della deliberazione n. 72/2020, emessa dalla Sezione regionale di controllo della Calabria della Corte dei conti, concernente il diniego di omologazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Vibo Valentia.

RICORRENTE:
Comune di Vibo Valentia, in persona del Sindaco *pro tempore*.

RESISTENTI:
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la regione Calabria, Procura generale della Corte dei conti.

QUESTIONE RISOLTA: integrazione del contraddittorio da effettuare mediante notifica del ricorso originario, unitamente alla presente ordinanza, nei confronti della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali e del prefetto territorialmente competente, in quanto non costituente la mancata notifica a tali organi motivo di inammissibilità, essendo disposta, ai sensi dell'art. 124 c.g.c. ai soli fini conoscitivi, ben potendo essere sanata mediante l'ordine di integrazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: ***c.g.c.:*** art. 11, c. 6; art. 124; art. 125; art. 127; art. 128, c. 3; art. 129; art. 183; ***L. n. 243/2012:*** art. 7; ***D.Lgs. n. 149/2011:*** art. 6, c. 2; ***D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL):*** art. 155; art. 243-*bis*, c. 2; art. 243-*quarter*, c. 2 e 7.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **C.d.c., SS.RR.**, ord. n. 9/2021/RIS; ord. n. 8/2021/RIS; ord. n. 7/2021/RIS; ord. n. 1/2021/RIS; sent. n. 24/2019/RIS; sent. n. 12/2019/EL.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

In materia di omesse notifiche, le Sezioni riunite hanno statuito che **<<nei giudizi avverso una delibera di una sezione regionale, quest'ultima non è, né può essere, contraddittore necessario, tanto che la notifica nei suoi confronti è prevista solo «*a fini conoscitivi*»; viceversa il ricorso deve essere notificato «*in ogni caso*» (art. 124 c.g.c.) al Procuratore generale, che l'art. 127 c.g.c. individua quale «*parte interveniente necessaria*»>>.**
Pertanto, il Collegio decidente ha ricavato, dalla normativa e dalla giurisprudenza in esame, i casi in cui la mancata notifica può comportare la censura dell'inammissibilità del ricorso, specificando che **<<Dal combinato disposto dei predetti artt. 124 e 127 c.g.c. si ricava che la sanzione dell'inammissibilità è prevista solo per due ipotesi: (1) la notificazione tardiva (cioè oltre i trenta giorni dalla conoscenza legale della pronuncia), (2) il deposito tardivo (cioè oltre i dieci giorni dall'ultima notifica)>>**, inoltre altra **<<Unica eccezione affermata dalla giurisprudenza riguarda l'omessa notifica del ricorso al Procuratore generale che rende inammissibile il ricorso…atteso che, in tutti i giudizi previsti dall'art. 11, co. 6, c.g.c. il Procuratore generale assume la qualifica di parte necessaria, che partecipa al giudizio nell'interesse della legge quale aggregatore degli interessi adespoti>>**.

ABSTRACT

La *quaestio iuris*, strettamente riferita all'ambito dei giudizi sui piani di riequilibrio finanziario pluriennale e relativa all'integrazione del contraddittorio nei confronti di due specifici organi, espressamente menzionati nell'art. 124 c.g.c., in qualità di "contraddittori", è stata positivamente risolta dalle Sezioni riunite, non potendosi rilevare, nel caso di specie, alcuna censura di inammissibilità.
In particolare, secondo i *dicta* della Corte conti, l'omessa notifica del ricorso promuovibile ad istanza di parte può essere agevolmente sanata mediante l'ordine di integrazione del contraddittorio, ai sensi degli artt. 129 e 183 c.g.c., atteso che *<<l'uso della congiunzione «nonché» adoperato dall'art. 124 c.g.c per introdurre l'elenco degli altri contraddittori individuati in base al tipo di giudizio, differenzia il trattamento giuridico da attribuire all'omessa notifica al Procuratore (notifica che deve avvenire «in ogni caso», in quanto «interveniente necessario») da quella alle altre parti indicate nella stessa norma>>*.
Da tali considerazioni, il Collegio decidente fa discendere conclusivamente che le ipotesi di inammissibilità del relativo ricorso si limitano essenzialmente a tre casi, i primi due di matrice legislativa e l'ultimo di natura squisitamente giurisprudenziale, quali appunto: 1- la notificazione tardiva del ricorso, effettuata, cioè, oltre i trenta giorni dalla conoscenza legale del provvedimento che si intende impugnare; 2- il deposito tardivo, vale a dire quello eseguito dopo i dieci giorni dall'ultima notifica; 3- l'omessa notifica del ricorso al Procuratore generale, in quanto parte necessaria interveniente, che partecipa al giudizio nell'interesse della legge.

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE
ex art. 106 e art. 119 c.g.c.

Ordinanza n. 4/2022/RCS depositata in data 21/04/2022

RICORSO: giudizio per regolamento di competenza, promosso F.B.C. (persona fisica), T.D. (persona fisica), D.A.T. (persona fisica), A.F. (persona fisica), avverso l'ordinanza resa a verbale, all'esito dell'udienza del 23 dicembre 2021, con la quale la Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria dichiarava la sospensione del giudizio di opposizione promosso, a norma dell'art. 135 c.g.c., avverso il decreto n. 2/2021 del 19 ottobre 2021, con il quale il Presidente della medesima Sezione aveva irrogato, ai sensi dell'art. 248, c. 5, d.lgs. n. 267/2000, sanzioni pecuniarie ad ex amministratori del Comune di Terni.

RICORRENTI:
F.B.C. (persona fisica), ex amministratore del Comune di Terni;
T.D. (persona fisica), ex amministratore del Comune di Terni;
D.A.T. (persona fisica), ex amministratore del Comune di Terni;
A.F. (persona fisica), ex amministratore del Comune di Terni.

PM: Procura Generale.

RESISTENTI:
Procura regionale per l'Umbria.
M.F. (persona fisica), ex amministratore del Comune di Terni;
P.D.U.V. (persona fisica), ex amministratore del Comune di Terni;
D.G.L. (persona fisica), ex amministratore del Comune di Terni;
B.S. (persona fisica), ex amministratore del Comune di Terni;
G.E. (persona fisica), ex amministratore del Comune di Terni.

QUESTIONE RISOLTA: inammissibilità del ricorso promosso ex art. 119 c.g.c., in quanto l'interesse ad agire non può sussistere nel momento in cui la causa che aveva dato luogo alla sospensione sia venuta meno per fisiologiche evenienze processuali.

Riferimenti normativi: ***c.g.c.:*** art. 31; art. 106; art. 119; ***c.p.c.:*** art. 52, c. 3; art. 100.

Decisioni conformi: *cfr. ex multis* **C.d.c., SS.RR.** ord. n. 15/2021/RCS; ord. n. 3/2021/RCS; ord. n. 5/2020/ORD; ord. n. 3/2017/ORD.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Premettendo che **<<il riferimento, contenuto nell'art. 119 c.g.c., ad una specifica tipologia di sospensione, cioè a quella disposta *<<ai sensi dell'art. 106>>*, non costituisce una perimetrazione dell'ambito di impiego del regolamento di competenza>>**, per cui lo stesso **<<è da intendere quale rimedio generale applicabile a tutte le ordinanze dalle quali discendano effetti sospensivi del giudizio di responsabilità, non vincolato alle connotazioni del veicolo procedurale impiegato per porre in stato di quiescenza il processo>>**, le Sezioni riunite hanno affermato che **<<il regolamento, ancorché ammissibile sotto tale aspetto, non lo è sotto il diverso profilo della carenza di interesse della parte attrice ad attivare la cognizione di queste**

SS.RR.>>, in tal caso valendo, invece, il diverso rilievo, evidenziato dal Collegio giudicante, secondo cui **<<Del tutto impropriamente…la parte ricorrente reputa ottenibile in questa sede la dichiarazione di <<*intervenuta decadenza a decidere*>> da parte della Corte territoriale, in conseguenza della sperata pronuncia di illegittimità della disposta sospensione>>**, atteso che **<<l'effetto pratico ottenibile con l'esperimento del regolamento di competenza ex art. 119 c.g.c. può oscillare tra due sole soluzioni alternative, il riconoscimento della sussistenza delle condizioni di sospensione del processo o il riconoscimento della loro insussistenza>>.** Tuttavia, **<<quest'ultimo effetto, che era esattamente l'obiettivo a cui mirava la proposizione del regolamento di competenza, era già stato conseguito all'esito delle pronunce sul ricorso proposto per ricusazione dei giudici partecipanti a, diverso titolo, al rito relativo alla fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria che vedeva coinvolti anche gli odierni ricorrenti>>**, comportando ciò, in definitiva, la statuizione sul punto del Supremo Consesso contabile, secondo cui **<<già al momento di avvio della fase contenziosa instaurata innanzi a queste SS.RR. difettava ogni interesse alla coltivazione della stessa… [Omissis] dal momento che il regolamento di competenza è un mezzo d'impugnazione - che, come tale, richiede un concreto interesse ad agire (secondo il canone generale di cui all'art. 100 c.p.c.) - e poiché tale interesse ad agire non può sussistere nel momento in cui la causa che aveva dato luogo alla sospensione è venuta meno per fisiologiche evenienze processuali, l'odierno ricorso promosso ex art. 119 c.g.c. si appalesa inammissibile>>**.

ABSTRACT

Il rimedio del regolamento di competenza ex art. 119 c.g.c., esperito dalle parti ricorrenti, avverso la sospensione del processo disposta nel giudizio di ricusazione del giudice di cui all'art. 52, comma 3, c.p.c., è stato dichiarato inammissibile dalle Sezioni riunite, in quanto, dando per ovvia la doverosità della sospensione della causa relativa alla ricusazione del giudice, il Collegio decidente ha affermato che, già prima della proposizione del regolamento di competenza, la Sezione centrale d'appello della Corte dei conti, avendo esaminato l'istanza di ricusazione, ne aveva respinto la richiesta, assegnando contestualmente il termine perentorio dei tre mesi per la riassunzione della causa sospesa, di talché era rimessa all'iniziativa delle parti la facoltà di riassumere la causa nel termine previsto *ex lege*, ben potendo gli interessati ricorrere allo strumento del riavvio del giudizio con il procedere, cioè, agli incombenti necessari a far ripartire il processo sospeso, *<<anziché inutilmente attivare il regolamento di competenza per ottenere un risultato sovrapponibile a quello già ottenuto per effetto delle citate ordinanze (con un'iniziativa che si pone in prossimità dell'abuso dei mezzi processuali)>>*.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio giudicante ha concluso per il difetto di interesse della parte attrice ad azionare la cognizione delle Sezioni riunite, per mezzo del regolamento di competenza ex art. 119 del codice di giustizia contabile.

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE
art. 106 e art. 119 c.g.c.

Ordinanza n. 5/2022/RCS depositata in data 28/04/2022;
ordinanza n. 6/2022/RCS depositata in data 03/05/2022;
ordinanza n. 7/2022/RCS depositata in data 03/05/2022;
ordinanza n. 8/2022/RCS depositata in data 03/05/2022;
ordinanza n. 9/2022/RCS depositata in data 03/05/2022;
ordinanza n. 10/2022/RCS depositata in data 01/06/2022;
ordinanza n. 11/2022/RCS depositata in data 07/06/2022.

RICORSI: giudizi per regolamento di competenza, promossi dalla Procura generale della Corte dei conti, avverso il dispositivo dell'ordinanza letto a conclusione dell'udienza delle camere di consiglio del 27 ottobre 2021, del 3 novembre 2021, del 30 novembre 2021, fissata per la discussione dell'istanza cautelare dinanzi alla Sezioni riunite e dell'ordinanza n. 14/2021/RIS delle Sezioni riunite in speciale composizione, depositata il 26 ottobre 2021, con la quale è stata disposta, per pregiudizialità euro-unionale, la sospensione del giudizio contabile, ex art. 106 c.g.c., nelle more della pubblicazione della pronuncia della Corte di Giustizia europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

RICORRENTE:
Procura generale della Corte dei conti.

PM: Procura Generale.

RESISTENTI nei diversi giudizi:
- Finanziaria regionale della Valle d'Aosta S.p.A. a socio unico - FINAOSTA S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- Società Autostrada del Brennero S.p.A., in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore*;
- Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paese dell'est europeo - Finest S.p.A., in persona del legale rappresentante;
- Società Veneto sviluppo S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- Società finanziaria regionale della Sardegna - SFIRS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- Garanzia partecipazioni e finanziamenti S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- Società finanziaria regionale della Lombardia – FINLOMBARDA S.p.A., in persona del responsabile della direzione legale e societario.

QUESTIONE RISOLTA: inammissibilità dell'istanza di regolamento di competenza proposta dalla Procura generale, non ricorrendone i presupposti di diritto e di fatto.

Riferimenti normativi: ***Cost.:*** art. 25; art. 111; ***TUE:*** art. 19, par. 3, lett. b); ***TFUE:*** art. 267; ***c.g.c.:*** art. 7; art. 8; art. 11, c. 6, lett. b); art. 102, c. 5; art. 106; art. 118; art. 119; art. 120; art. 121; art. 122; art. 202; art. 207; ***c.p.c.:*** art. 42; art. 48; art. 295; art. 324; art. 367; ***L. n. 87/1953:*** art. 23.

Decisioni conformi: *cfr. ex multis* **C.d.c., SS.RR.,** ord. n. 4/2021; ord. n. 7/2020; sent. n. 44/2017; sent. n. 29/2017; ord. n. 3/2012; ord. n. 1/2012; **Corte Cost.:** sent. n. 243/2014; sent. n. 30/2011; sent. n. 351/2007; sent. n. 585/2000; sent. n. 433/1990; sent. n. 301/1986; sent. n. 198/1984; sent. n. 22/1973; **Cass.,** sent. n. 12517/2017; SS.UU., sent. n. 22610/2014; sent. n. 5943/2012; sent. n. 179/2012; SS.UU., sent. n. 28653/2008; SS.UU., sent. n. 28653/2002; sent. n. 3317/1984; **Cons. Stato,** sent. n. 8204/2019; A.P., ord. n. 28/2014.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Con la presente ordinanza, resa tra i diversi giudizi concomitanti su identica materia, le Sezioni riunite hanno statuito che l'istanza per regolamento di competenza, proposta dalla Procura generale, **<<deve essere dichiarata inammissibile, non ricorrendo i presupposti, giuridici e di fatto, per la sua delibazione nei termini richiesti con gli atti introduttivi richiamati>>**, in quanto **<<l'istanza proposta ai sensi dell'art. 119 c.g.c. … investe unicamente i provvedimenti di sospensione necessaria e, dunque, quelli obbligatori, assunti a fronte di una questione di pregiudizialità tecnica ex art. 106 c.g.c., nei termini enunciati>>**, atteso che **<<Si è ricordata la divergente *ratio* che permea la variegata tipologia della sospensione, per inferirne che la profonda diversità degli scopi perseguibili…fa sì che l'elemento di tutela del "giusto processo", sotto il profilo temporale, non abbia la stessa dimensione concettuale e la medesima estensione>>**. In particolare, il Supremo Consesso contabile ha chiarito che **<<l'arresto del giudizio per pregiudizialità tecnica è sottoponibile al controllo giudiziale, attraverso il regolamento di competenza. Altro discorso è da farsi per la questione incidentale che determina una sospensione impropria – in senso stretto – per la quale analoga impugnativa non potrebbe ritenersi ammissibile, traducendosi, in questo caso, in uno straripamento, da parte del giudice chiamato a riesaminare la correttezza del provvedimento censurato, nella sfera di ponderazione del giudice *a quo*. Simili vicende processuali sono infatti necessariamente caratterizzate dalla previa delibazione, da parte di quest'ultimo, della rilevanza e della non manifesta fondatezza della questione suscettibile di dar luogo al caso di interesse costituzionale o euro-unitario. Analogamente…deve argomentarsi con riferimento alla ulteriore variabile della sospensione impropria, cosiddetta in senso lato, del processo, nella quale una simile fase di vaglio determina il giudice a non proseguire oltre fino alla definizione della corrispondente questione, già oggetto, in altri giudizi, di rimessione innanzi alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia>>**.

In conclusione, secondo il giudice contabile, **<<non sarebbe configurabile avverso tale evenienza un reclamo avente a contenuto i presupposti per l'astratta sussistenza di un motivo di devoluzione degli atti alle Supreme corti, rispetto agli apprezzamenti spettanti al giudice *a quo*. Ma un tale reclamo non potrebbe avere a contenuto neppure l'utilizzo in concreto dello strumento, in nome della salvaguardia della ragionevole durata del processo, in quanto l'annullamento del provvedimento per rinvio della causa dinanzi al giudice che ha disposto la sua sospensione non produrrebbe alcuna accelerazione, poiché, avendo questi già valutato la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione pendente, non potrebbe far altro, a sua volta, che investire di quella stessa materia le predette Corti, aggravando il procedimento, anche sotto il profilo del suo decorso>>**.

ABSTRACT

Con riferimento alla *ratio iuris* sottesa all'istituto della sospensione "necessaria" del processo, che determina l'ingresso in uno stato di temporanea quiescenza del giudizio in trattazione innanzi al giudice contabile, le Sezioni riunite hanno statuito l'inammissibilità dell'istanza per regolamento di competenza, proposta dalla Procura generale, la quale, negli atti processuali depositati, ha rilevato in tale strumento giuridico il rimedio per neutralizzare il contrasto creatosi con il principio di ragionevole durata del processo, ciò impattando negativamente sull'esercizio dei diritti di azione e difesa, ai sensi dell'art. 24 della Costituzione.

Nel dettaglio, le Sezioni riunite hanno riassunto i motivi del ricorso, presentato dalla Procura, in due linee direttrici fondamentali, l'una volta *<<a far rilevare la sostanziale lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, nella scelta operata dalle Sezioni riunite in speciale composizione, allorché hanno valutato che l'atteso pronunciamento della Corte di giustizia - su una norma ritenuta indispensabile per la decisione e già sottoposta al relativo vaglio - potesse determinare l'arresto temporaneo della causa, facendo leva sul meccanismo della sospensione cosiddetta "impropria">>*; l'altra tesa *<<a obiettare la sussistenza delle condizioni legali per la sospensione necessaria (id est "propria"), regolata dall'art. 106 del c.g.c., che impone al giudice di disporre in questa direzione nei casi in cui tra il giudizio in corso e la distinta controversia, pendente davanti a sé o a differente giudice, vi sia un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico>>*. Il Collegio giudicante, dunque, ha disposto l'inammissibilità del regolamento di competenza, dopo un'approfondita disamina dell'istituto, trattando l'effetto della sospensione sia nella forma "propria" che "impropria" in senso stretto ed anche in senso lato, dovuta quest'ultima alla quiescenza del giudizio in corso, in attesa della relativa pronuncia sulla legittimità costituzionale ovvero sulla compatibilità euro-unitaria della norma, per iniziativa di altri giudici, sulla medesima tematica ritenuta rilevante ai fini della decisione, come appunto si rinviene nel presente giudizio.

Non è un caso che il giudice contabile abbia, a tal proposito, sottolineato che rispetto agli eterogenei modelli indicati, relativi alla diversa natura dei provvedimenti di sospensione, nell'evenienza della sospensione impropria in senso lato non può essere accolta la tesi difensiva della Procura che ha criticato tale opzione ricostruttiva, in quanto foriera di una palese violazione del principio fondamentale della ragionevole durata del processo.

Tuttavia, le Sezioni riunite hanno concluso che, nel caso di specie, non si registra alcun *vulnus* al precetto costituzionale del giusto processo, nella declinazione della sua ragionevole durata, anzi *<<Una diversa scelta non potrebbe che incidere sul piano della logica e della coerenza motivazionale, portando in sé profili di non tollerabile contraddizione. Tale evoluzione sarebbe suscettibile, pertanto, di realizzare un esito del tutto opposto rispetto alle finalità di economia processuale perseguite, come sottolineate nelle numerose pronunce giurisprudenziali nelle quali ha trovato fondamento e giustificazione il ricorso a tale mezzo>>*.

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. b), c.g.c.

Ordinanza n. 12/2022/RIS depositata in data 27/06/2022

RICORSO: per l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti dell'inclusione della fondazione ricorrente nell'Elenco delle Amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato, predisposto dall'ISTAT e pubblicato sulla G.U., serie generale n. 234 del 30 settembre 2021 e per il conseguente annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, del predetto elenco nella parte in cui ha incluso la Fondazione tra le *"amministrazioni locali - Teatri nazionali e di rilevante interesse culturale"*, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

RICORRENTE:
Fondazione Teatro Metastasio, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTI:
Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

PARTE NECESSARIA INTERVENIENTE:
Procura generale presso la Corte dei conti.

QUESTIONE RISOLTA: disposizione di integrazione del contraddittorio a favore del MEF, per l'interesse immediato e diretto a partecipare al presente giudizio sul quale pende la questione di illegittimità costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, relativamente alla modifica apportata, dall'art. 23-*quater* del D.L. n. 137/2020, introdotto dalla L. di conversione n. 176/2020, al comma 6, lett. b), dell'art. 11 del codice di giustizia contabile, in quanto modificativo di grandezze giuridico-contabili, per le quali il dicastero economico è chiamato a svolgere la funzione di controllo, monitoraggio e vigilanza sugli andamenti di finanza pubblica.

Riferimenti normativi: ***Cost.:*** art. 24; art. 76; art. 77, c. 2 e 3; art. 103, c. 2; art. 113; ***Carta di Nizza:*** art. 47, c. 1; ***c.g.c.:*** art. 11, c. 6, lett. b); art. 128, c. 3; ***D.L. n. 137/2020, conv. con modificazioni in L. n. 176/2020:*** art. 23-*quater*; ***D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP):*** art. 11; ***Regolamento n. 549/2013/UE (SEC 2010):*** S. 13; § 20.68; § 20.69; § 20.70; § 20.71; § 20.72; ***L. n. 243/2012:*** art. 7; ***L. n. 196/2009:*** art. 1, comma 3; ***D.Lgs. n. 300/1999:*** art. 23.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **C.d.c., SS.RR.,** ord. n. 6/2021/RIS; ord. n. 5/2021/RIS; ord. n. 1/2021/RIS.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

In tema di accertamento dello *status* di pubblica amministrazione della fondazione ricorrente, inclusa nell'elenco ISTAT, le Sezioni riunite hanno affermato che **<<Poiché un eventuale accoglimento del ricorso incide sul complessivo calcolo dei saldi rilevanti, in prospettiva comunitaria, del Conto economico consolidato delle A.P., deve ritenersi sussistente un interesse a partecipare all'odierno giudizio in capo all'organo dell'Amministrazione dello Stato chiamato dall'ordinamento a presidio delle grandezze di finanza pubblica, organo che, pur non essendo parte del procedimento di formazione del c.d. "elenco ISTAT", è il principale**

destinatario degli effetti derivanti dalla sua composizione, a fortiori, delle sue eventuali modifiche. Tale organo, in base all'art. 7 della l. n. 243/2012, va individuato nel Ministero dell'economia e delle finanze, il quale "assicura il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica". Né la situazione muta per effetto della modifica legislativa apportata dall'art 23-quater, del d.l. n. 137/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 176/2020, che limita la pronunzia di questo giudice, *«ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica»*>>, ne consegue che **<<l'emananda sentenza, in caso di mancata integrazione del contraddittorio, sarebbe *inutiliter data*, non facendo stato nei confronti del destinatario principale>>** della pronuncia **<<sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica complessiva>>**.

ABSTRACT

Con riguardo alla materia dell'impugnazione dell'elenco delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato, adottato dall'ISTAT, le Sezioni riunite hanno disposto, ad integrazione del contraddittorio, la notifica del ricorso e della presente ordinanza al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto compagine statale che *"assicura il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica"*, al fine di sentire tutte le parti del giudizio, soprattutto laddove si tenga conto della questione di costituzionalità (oltre che del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea), sollevata dalla Procura generale, che ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, co. 6, lett. b), c.g.c. così come modificato dall'art. 23-*quater* del d.l. n. 137/2020, con il quale si è circoscritta la giurisdizione di queste Sezioni sui giudizi in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche, operata dall'Istat, *"ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica"*.

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. a), c.g.c.

Ordinanza n. 13/2022/EL depositata in data 27/06/2022

RICORSO: annullamento della deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 43/2022, con cui la Sezione regionale di controllo non ha omologato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal comune ricorrente, ai sensi dell'art. 243-*quater* del TUEL.

RICORRENTE:
Comune di Campione d'Italia, in persona del Sindaco *pro tempore*.

RESISTENTI:
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, Procuratore generale della Corte dei conti, Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Como.

QUESTIONE CONTROVERSA: ordine di depositare documentazione rilevante ai fini della decisione da adottare.

Riferimenti normativi: ***c.p.c.:*** art. 106; ***TUEL***: art. 243-*bis*; art. 243-*quater*, c. 7; art. 256, c. 12; ***R.D. n. 639/1910:*** art. 2.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Tra i diversi documenti, oggetto dell'ordine di deposito emesso con la presente ordinanza delle Sezioni riunite, vi rientra in particolar modo il decreto ministeriale ai sensi dell'art. 256, comma 12, TUEL che **<<prevede che per gli enti dissestati, il Ministro dell'interno, su proposta della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, *«in caso di insufficienza della massa attiva»*, può stabilire misure straordinarie *«per il pagamento integrale della massa passiva»*, *«anche in deroga alle norme vigenti»*, e che tra le misure straordinarie è prevista la possibilità per l'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-*bis* TUEL>>**, per cui **<<il ricorso al PRFP deve essere autorizzato con decreto ministeriale, che è il titolo legale che consente misure straordinarie *«in deroga»* alla legge vigente>>** e **<<Sebbene la pronuncia della Sezione regionale di controllo attesti la mancanza del suddetto decreto, e tale circostanza non sia stata smentita dal ricorrente, il Collegio, per le conseguenze che da tale circostanza possono derivare sulla decisione da adottare, ritiene necessario accertare presso lo stesso Ministero se il decreto sia stato effettivamente emesso>>**.

ABSTRACT

Le Sezioni riunite hanno richiesto il deposito di diversa documentazione, come il decreto del Ministero dell'Interno, contemplato dall'art. 256, comma 12, TUEL, nonché gli ulteriori atti concernenti la valutazione di congruità del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune ricorrente, che consentano di verificare con maggiore determinatezza la massa passiva correttamente quantificata in forza del dettato dell'art. 243-bis, commi 6 e 7, del TUEL.

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE
ex art. 106 e art. 119 c.g.c.

Ordinanza n. 14/2022/RCS depositata in data 27/07/2022

RICORSO: giudizio per regolamento di competenza, promosso dal Centro di Geomorfologia integrata per l'Area del Mediterraneo - CGIAM, avverso l'ordinanza n. 12/2022 della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Calabria, con la quale è stato sospeso per tre mesi il giudizio di responsabilità pendente in primo grado e fissata l'udienza di prosecuzione entro il termine anzidetto.

RICORRENTE:
Centro di Geomorfologia integrata per l'Area del mediterraneo - CGIAM, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*.

PM: Procura Generale.

RESISTENTI:
Procura Generale presso la Corte dei conti;
Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria.

QUESTIONE RISOLTA: improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che nelle more del presente giudizio è cessata la causa stessa della sospensione, essendo sopravvenuta al riguardo la decisione della Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: ***c.g.c.:*** art. 102, c. 7; art. 106, c. 2; art. 119.

Decisioni conformi: *cfr. ex multis* **Cass.**, **SS.UU.,** ord. n. 20902/2022.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Con la presente pronuncia, resa in materia di sospensione per pregiudizialità tra diversi giudizi concomitanti su identica controversia, il Supremo Consesso contabile ha statuito che **<<il sopravvenire della decisione della Corte di Cassazione (ordinanza n. 20902/2022) sul ricorso di parte ricorrente elide *ipso facto* ogni ipotizzabile interesse dell'istante ad ottenere una pronuncia di queste Sezioni riunite rispetto a un'istanza che pretendeva di ancorare la durata della sospensione a detta decisione. In altri termini, essendo ad oggi cessata la causa stessa della sospensione pretesa col mezzo azionato (oltre a quella disposta dal provvedimento interinale gravato), la domanda del ricorrente è senz'altro da ritenere improcedibile>>**.

ABSTRACT

In ordine al regime giuridico della pregiudizialità tecnica, previsto dall'art. 106 c.g.c., in forza della quale si dispone la sospensione "necessaria" del processo, determinando ciò uno stato di temporanea quiescenza del giudizio, le Sezioni riunite hanno rilevato come, nella fattispecie in esame, l'ente ricorrente *<<non si duole tanto della sospensione del processo disposta dal Giudice del merito, ossia di un diniego sia pure temporaneo di giustizia, bensì del fatto che, pendente in Cassazione il ricorso per regolare la giurisdizione, il Giudice ha sospeso il giudizio per (soli) tre*

mesi…anziché fino alla decisione della questione pregiudiziale concernente la giurisdizione>>.
Così argomentando, sottolinea il Collegio decidente, si constata che *<<secondo l'istante è motivo di censura l'adozione di una sospensione facoltativa temporanea, adottata sul presupposto (contestato in punto di fatto) della concorde istanza delle parti (ex art. 106, co. 2 c.g.c), in luogo della pretesa sospensione fino alla decisione della Corte di Cassazione (ex art. 102, co. 7), tanto è vero che il petitum in questa sede rivolto alle Sezioni riunite è non (sol)tanto di annullare la gravata ordinanza ma segnatamente di disporre "la sospensione del giudizio sino alla decisione della Suprema Corte di Cassazione">>.*
In tali termini, il giudice erariale, dunque, ha accertato la discordanza della motivazione adotta dalla parte privata rispetto al sistema normativo vigente in materia, dichiarando l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che nelle more del presente giudizio è cessata la causa stessa della sospensione, essendo sopravvenuta al riguardo la decisione della Corte di cassazione.

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. b), c.g.c.

Ordinanza n. 15/2022/RIS depositata in data 27/07/2022;
ordinanza n. 20/2022/RIS depositata in data 30/09/2022.

RICORSI: per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, dell'inclusione delle società ricorrenti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato, predisposto dall'ISTAT e pubblicato sulla G.U., serie generale n. 234 del 30 settembre 2021, nella parte in cui sono state inserite tra le "altre amministrazioni locali" le società ricorrenti, per l'anno 2022, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente tra cui, per quanto attiene alla società Autostrada Regionale Cispadana S.p.A., il documento denominato *"Le unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche (S13)"* e, in ogni caso, per la declaratoria della non applicazione della *"disciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica"*, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 174/2016 e ss.mm.

RICORRENTI nei diversi giudizi:
- Società Autostrada Regionale Cispadana S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- Società Autostrada del Brennero S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTE:
Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

PARTE NECESSARIA INTERVENIENTE:
Procura generale presso la Corte dei conti.

QUESTIONE RISOLTA: la questione pregiudiziale, già rimessa, con le ordinanze nn. 5 e 6 del 2021, alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, assume rilevanza anche sul presente giudizio, avente ad oggetto la modifica del comma 6, lett. b), dell'art. 11 del codice di giustizia contabile, sulla esatta perimetrazione del sindacato giurisdizionale svolto dalle Sezioni riunite in materia di impugnazione dell'elenco ISTAT relativo al settore della "pubblica amministrazione", disciplinato dal SEC 2010, la cui novella è stata introdotta dall'abrogato art. 5, comma 2, del D.L. n. 154/2020 (oggi art. 23-*quater* del D.L. n. 137/2020, inserito dalla L. di conversione n. 176/2020).

Riferimenti normativi: ***TFUE:*** art. 267; ***Statuto della Corte di Giustizia dell'U.E.:*** art. 23-*bis*; ***Regolamento di procedura della Corte di Giustizia dell'U.E.:*** art. 105; ***c.g.c.:*** art. 11, c. 6, lett. b); art. 106, c. 1; art. 128, c. 3; ***D.L. n. 137/2020, conv. con modificazioni in L. n. 176/2020:*** art. 23-*quater*; ***Regolamento n. 549/2013/UE (SEC 2010); L. n. 196/2009:*** art. 1, c. 2 e 3; ***D.Lgs. n. 267/2000:*** art. 80.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **C.d.c., SS.RR.**, ord. n. 11/2021/RIS; ord. n. 6/2021/RIS; ord. 5/2021/RIS; ord. n. 36/2017/RIS.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Alla luce delle ordinanze nn. 5 e 6/2022/RIS, con le quali si è disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, le Sezioni riunite hanno statuito che **<<che il *petitum* del presente giudizio, consistente nell'accertamento negativo dello *status* di *"amministrazione pubblica"* attribuito alla ricorrente a causa dell'inclusione, da parte dell'ISTAT, nell'elenco redatto annualmente…è del tutto analogo e similare a quelli per i quali sono stati disposti i**

suddetti rinvii pregiudiziali>> e **<<che, pur nella consapevolezza della piena autonomia che ciascun ricorso mantiene rispetto alla *"catena seriale"* per le diverse realtà fattuali di gestione e di bilancio, il Collegio ritiene necessario, ai fini della decisione del presente giudizio, dover attendere l'interpretazione nomofilattica della CGUE, così ravvisando in tale pronuncia il presupposto della *"pregiudizialità necessaria"* come delineato dall'art. 106, co. 1, del c.g.c., atteso che, come già chiarito da queste Sezioni riunite, *"…solo con il ‹‹superamento›› nomofilattico delle invocate questioni si potrà addivenire ad un percorso motivazionale e decisorio univoco e, soprattutto, conforme ai dettati della regolamentazione comunitaria, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia" (cfr. Sez. riun. spec. comp., ord. n. 36/2017/RIS)>>***.

ABSTRACT

Con le ordinanze n. 5/2021/RIS e n. 6/2021/RIS, le Sezioni riunite hanno disposto la rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea delle questioni interpretative pregiudiziali formulate nelle relative motivazioni, che devono intendersi integralmente richiamate e condivise anche nei presenti distinti giudizi, con riguardo proprio alla compatibilità dell'art. 23-*quater*, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla l. n. 176/2020, con la disciplina europea del SEC 2010, in ordine ai saldi di bilancio, nella parte in cui, modificando l'art. 11, c. 6, lett. b) del codice di giustizia contabile, esclude, o rende sostanzialmente inefficace, il sindacato giurisdizionale sull'esatta perimetrazione del settore relativo alla "pubblica amministrazione", disciplinato dal SEC 2010.
In particolare, al fine di rendere chiaro l'*iter* legislativo sotteso alla vicenda normativa, è bene rammentare che la legge di conversione n. 176/2020, all'art. 1, comma 2, ha sancito l'abrogazione del decreto-legge del 23 novembre 2020 n. 154, nel cui art. 5, secondo comma, si prevedeva *ab origine* la medesima modifica all'art. 11, comma 6, lett. b), del codice di giustizia contabile. Tuttavia, siffatta modificazione è stata poi interamente trasfusa, dalla sola legge di conversione n. 176/2020, nell'inedito art. 23-*quater* del decreto-legge n. 137/2020, nella cui versione originaria del 28 ottobre 2020 non prevedeva alcun intervento legislativo sull'art. 11, comma 6, lett. b), del c.g.c., essendo, invece, la novella contemplata dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 154/2020, successivamente abrogato. Pertanto, con il successivo inserimento dell'art 23-*quater* nel decreto-legge n. 137/2020, ad opera della legge di conversione n. 176/2020, in vigore dal 25/12/2020, ma con previsione che restassero *"validi gli atti e i provvedimenti adottati e […] salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base"* delle disposizioni abrogate, si è resa definitiva, senza soluzione di continuità, la modificazione dell'art. 11, comma 6, lett. b), c.g.c. nella sua attuale formulazione.
Fermo restando i termini generali e comuni della ricostruita questione giuridica, il Collegio decidente ha in concreto statuito sul grado di preferenza da attribuire all'attività ermeneutica della Corte di Giustizia dell'U.E. rispetto alla questione di illegittimità costituzionale, proposta dalla Procura generale in via primaria, sottolineando, a tal proposito, come *<<la tesi sostenuta dalla Procura generale al fine di ottenere il promovimento della prospettata questione di legittimità costituzionale in luogo del rinvio pregiudiziale, non tiene conto della circostanza che la compatibilità delle questioni con il diritto dell'Unione europea investe prioritariamente i principi che sovrintendono alle relazioni tra l'ordinamento europeo e quello nazionale e, solo in via mediata, i diritti fondamentali della persona, anche giuridica, ragion per cui non può ritenersi prioritaria la valutazione incidentale di costituzionalità proposta>>*.
Infine, il Supremo Consesso contabile non ha accolto le distinte richieste cautelari, presentate dalle parti ricorrenti, per mancata dimostrazione delle situazioni giuridiche o fattuali che concretamente avrebbero potuto arrecare un grave ed irreparabile danno alle società, tant'è che il giudice collegiale ha tenuto a specificare sul punto che *<<il pregiudizio grave ed irreparabile non può ritenersi fondato sulla mera circostanza di dover applicare le più restrittive norme in materia di finanza pubblica, posto che alcune di esse sono, fra l'altro, volte anche a favorire la più ampia concorrenzialità e, conseguentemente, ad operare mediante criteri di economicità e trasparenza>>*.

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. b), c.g.c.

Ordinanza n. 16/2022/RIS depositata in data 28/09/2022

RICORSO: per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, dell'inclusione della società ricorrente nell'elenco delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato, predisposto dall'ISTAT e pubblicato sulla G.U., serie generale n. 234 del 30 settembre 2021, nella parte in cui è stata inserita tra le "altre amministrazioni locali" la società ricorrente, per l'anno 2022, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente tra cui il documento denominato *"Le unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche (S13)"* e, in ogni caso, per la declaratoria della non applicazione della *"disciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica"*, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 174/2016 e ss.mm.

RICORRENTE:
Società Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTI:
Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro *pro tempore*.

PARTE NECESSARIA INTERVENIENTE:
Procura generale presso la Corte dei conti.

QUESTIONE RISOLTA: la questione pregiudiziale, già rimessa, con le ordinanze nn. 5 e 6 del 2021, alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, assume rilevanza anche sul presente giudizio, avente ad oggetto la modifica del comma 6, lett. b), dell'art. 11 del codice di giustizia contabile, sulla esatta perimetrazione del sindacato giurisdizionale svolto dalle Sezioni riunite in materia di impugnazione dell'elenco ISTAT relativo al settore della "pubblica amministrazione", disciplinato dal SEC 2010, la cui novella è stata introdotta dall'abrogato art. 5, comma 2, del D.L. n. 154/2020 (oggi art. 23-*quater* del D.L. n. 137/2020, inserito dalla L. di conversione n. 176/2020).

Riferimenti normativi: ***c.g.c.:*** art. 11, c. 6, lett. b); art. 106, c. 1; ***D.L. n. 137/2020, conv. con modificazioni in L. n. 176/2020:*** art. 23-*quater*; ***Regolamento n. 549/2013/UE (SEC 2010)***.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **C.d.c., SS.RR.**, ord. n. 12/2021/RIS; ord. n. 6/2021/RIS; ord. 5/2021/RIS.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Le Sezioni riunite hanno ribadito che **<<esigenze di economia processuale inducono a delibare…l'eventualità di una sospensione del presente giudizio >>**, in quanto **<<permangono qui condivisibili le motivazioni delle ordinanze n. 5/RIS/2021 e n. 6/RIS/2021 di queste Sezioni riunite: in virtù delle quali è stato chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione europea…di pronunciarsi su una pluralità di questioni interpretative concernenti la disciplina euro – unitaria dei saldi di bilancio. È altresì incontroverso come tali questioni risultino rilevanti anche ai fini dell'odierno giudizio: rendendo perciò inevitabile attendere la decisione della CGUE, in virtù della pregiudizialità necessaria di cui al co. 1 dell'art. 106 c.g.c.>>**.

ABSTRACT

Con le ordinanze n. 5/2021/RIS e n. 6/2021/RIS, le Sezioni riunite hanno disposto la rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea delle questioni interpretative pregiudiziali formulate nelle relative motivazioni, che devono intendersi integralmente richiamate e condivise anche nel presente giudizio, con riguardo proprio alla compatibilità dell'art. 23-*quater*, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla l. n. 176/2020, con la disciplina europea del SEC 2010, in ordine ai saldi di bilancio, nella parte in cui, modificando l'art. 11, c. 6, lett. b) del codice di giustizia contabile, esclude, o rende sostanzialmente inefficace, il sindacato giurisdizionale sull'esatta perimetrazione del settore relativo alla "pubblica amministrazione", disciplinato dal SEC 2010.
Il Collegio giudicante ha, pertanto, osservato come sul punto *<<appare preferibile limitarsi ad una sospensione c.d. impropria dell'odierno giudizio, in attesa della predetta pronuncia della CGUE: analogamente a quanto già statuito con l'ordinanza n. 12/2021/RIS>>*, statuendo, altresì, sul grado di priorità da attribuire all'attività ermeneutica della Corte di Giustizia dell'U.E. rispetto alla questione di illegittimità costituzionale, proposta dalla Procura generale in via primaria, sottolineando, a tal proposito, che una siffatta preferenza *<<trascura la considerazione secondo cui la compatibilità delle questioni sottese a quest'ultima pronuncia rispetto al diritto dell'Unione europea investe prioritariamente princìpi di struttura delle relazioni tra ordinamento europeo ed ordinamento nazionale: sub specie della corretta costruzione del "conto economico delle amministrazioni pubbliche", formato sulla base del sistema delle statistiche di finanza pubblica, di cui al SEC2010. Mentre soltanto in via mediata e, quindi, non prioritaria vengono in rilievo diritti fondamentali della persona: fermo restando che la possibilità di ottenere un provvedimento cautelare di questa Corte, in pendenza della decisione della CGUE su una questione pregiudiziale, rende di per sé effettiva la tutela giurisdizionale invocata da ACS* [leggasi: Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.A.] *con l'odierno ricorso>>*.
Infine, il Supremo Consesso contabile non ha accolto la richiesta cautelare, presentata dalla parte ricorrente, per mancata dimostrazione delle situazioni giuridiche o fattuali che concretamente avrebbero potuto arrecare un grave ed irreparabile danno alla società, tant'è vero che si è affermato che *<<benché sul piano concettuale possa reputarsi indubbia l'esistenza di maggiori oneri scaturenti dall'inserimento nell'elenco ISTAT, di questi ultimi occorre però fornire una nitida e sufficientemente documentata prova anche sul piano economico, onde poter reputare grave e irreparabile il conseguente pregiudizio>>*.

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. a), c.g.c.

Ordinanza n. 17/2022/EL depositata in data 28/09/2022

RICORSO: per l'annullamento della deliberazione n. 72/2020, emessa dalla Sezione regionale di controllo della Calabria della Corte dei conti, concernente il diniego di omologazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Vibo Valentia.

RICORRENTE:
Comune di Vibo Valentia, in persona del Sindaco *pro tempore*.

RESISTENTI:
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la regione Calabria, Procura generale della Corte dei conti, Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali operante presso il Ministero dell'Interno, Prefettura - UTG di Vibo Valentia.

QUESTIONE RISOLTA: integrazione del contraddittorio da effettuare mediante deposito di significativi allegati, richiamati dalla deliberazione consiliare, che statuisce sulla facoltà di provvedere alla riformulazione/rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario, essendo tali documenti elementi indispensabili per la decisione.

Riferimenti normativi: ***c.g.c.:*** art. 11, c. 6, lett. a) ed e); art. 128, c. 3; ***D.L. n. 50/2022, conv. in L. n. 91/2022:*** art. 43; ***D.L. n. 228/2021, conv. in L. n. 15/2022:*** art. 3, c. 5-*ter*; ***L. n. 234/2021:*** art. 1.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **C.d.c., SS.RR.**, sent.ord. n. 5/2022/EL; ord. n. 3/2022/EL.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Con la presente ordinanza di rito, le Sezioni riunite hanno osservato che **<<la deliberazione consiliare n. 67/2022 statuisce «di provvedere alla riformulazione/rimodulazione del PRFP, nel termine dei 150 gg decorrenti dalla data del 28 febbraio 2022, ai sensi dei novellati co. 992 e 994 della legge di bilancio anno 2022 ed allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale». Poiché gli allegati alla deliberazione non sono stati prodotti e dalla formulazione equivoca del dispositivo della deliberazione C.C. n. 67/2022, non risulta chiaro se gli allegati consistono nel nuovo PRFP o nel testo della legge, il Collegio ritiene necessario acquisire la deliberazione consiliare n. 67 del 30 giugno 2022, comprensiva di tutti gli allegati, trattandosi di elementi indispensabili per la decisione>>.**

ABSTRACT

Dalla presente ordinanza di rito discende, secondo il *dictum* delle Sezioni riunite, che per poter decidere sul giudizio in oggetto relativo all'ambito del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, risulta dirimente il deposito degli allegati alla deliberazione e, dunque, l'integrazione della documentazione prodotta dal comune ricorrente, dato che *<<Nelle more dell'udienza è stato emanato il d.l. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 91/2022, il cui art. 43 detta disposizioni per i comuni capoluogo di provincia, in crisi finanziaria. In ragione di questa novità*

legislativa, il difensore del comune – con p.e.c. in data 11 agosto 2022 – ha depositato copia della deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 30 giugno 2022, con la quale il Comune ha deciso di avvalersi della facoltà di sottoscrivere un accordo con il Governo, per ottenere risorse aggiuntive in cambio della adozione di speciali misure gestionali. Il dispositivo della deliberazione citata, in particolare, dispone: (1) «di provvedere alla riformulazione/rimodulazione del PRFP, nel termine dei 150 gg decorrenti dalla data del 28 febbraio 2022, ai sensi dei novellati co. 992 e 994 della legge di bilancio anno 2022 ed allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale»; (2) di dare mandato al Sindaco «per la sottoscrizione dell'accordo previa ratifica ed approvazione delle misure da adottare da parte del Consiglio comunale, con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 43 del d.l. n. 50/2022, impegnandosi a porre in essere parte o tutte le misure di cui all'art. 1, co. 572, della l. n. 234/2021». Peraltro, il ricorrente non ha depositato il PRFP rimodulato/riformulato>>.

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. b), c.g.c.

Ordinanza n. 18/2022/RIS depositata in data 29/09/2022;
ordinanza n. 19/2022/RIS depositata in data 29/09/2022.

RICORSI: per l'annullamento, previa sospensione cautelare, dell'inclusione degli enti ricorrenti nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato, predisposto dall'ISTAT e pubblicato sulla G.U., serie generale n. 234 del 30 settembre 2021, nella parte in cui ha incluso l'Ente Nazionale Risi ed il Consorzio per il FESTIVAL*FILOSOFIA* fra le *"amministrazioni pubbliche"* di cui al SEC 2010, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

RICORRENTI nei diversi giudizi:
- Ente Nazionale Risi, in persona del presidente *pro tempore*;
- Consorzio per il FESTIVAL*FILOSOFIA*, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTI:
Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

PARTE NECESSARIA INTERVENIENTE:
Procura generale presso la Corte dei conti.

QUESTIONE RISOLTA: assume rilevanza anche sui presenti giudizi, la questione pregiudiziale, già rimessa, con le ordinanze nn. 5 e 6 del 2021, alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, avente ad oggetto la modifica del comma 6, lett. b), dell'art. 11 del codice di giustizia contabile, relativamente alla esatta perimetrazione del sindacato giurisdizionale svolto dalle Sezioni riunite in materia di impugnazione dell'elenco ISTAT relativo al settore della "pubblica amministrazione", disciplinato dal SEC 2010, la cui novella è stata introdotta dall'abrogato art. 5, comma 2, del D.L. n. 154/2020 (oggi art. 23-*quater* del D.L. n. 137/2020, inserito dalla L. di conversione n. 176/2020). Si applica, pertanto, l'istituto giuridico della "pregiudizialità necessaria", previsto dall'art. 106, comma 1, c.g.c., tenuto conto degli effetti vincolanti della decisione della Corte di giustizia dell'U.E. nei giudizi *de quibus*, ai sensi dell'art. 19, par. 3, lett. b), TUE e dell'art. 267 TFUE.

Riferimenti normativi: ***TFU:*** art. 19, par. 3; ***TFUE:*** art. 267; ***c.g.c.:*** art. 11, c. 6, lett. b); art. 106; art. 128, c. 3; ***D.L. n. 137/2020, conv. in L. n. 176/2020:*** art. 23-*quater*; ***Regolamento n. 549/2013/UE (SEC 2010):*** da § 20.68 a § 20.72 dell'All. A; ***L. n. 196/2009:*** art. 1; ***L. n. 87/1953:*** art. 23.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **C.d.c., SS.RR.**, sent.-ord. n. 26/2021/RIS; sent.-ord. n. 25/2021/RIS; sent.-ord. n. 24/2021/RIS; ord. n. 14/2021/RIS; ord. n. 13/2021/RIS; ord. n. 12/2021/RIS; ord. n. 11/2021/RIS; ord. n. 10/2021/RIS; ord. n. 6/2021/RIS; ord. n. 5/2021/RIS; sent. n. 43/2020/RIS; ord. n. 4/2019/RIS; ord. n. 3/2019/RIS; sent.-ord. n. 14/2018/RIS; ord. n. 13/2018/RIS; ord. n. 12/2018/RIS; ord. n. 32/2017/RIS; ord. n. 31/2017/RIS; **Corte di Giustizia U.E.,** sent. 6 ottobre 2021, causa C-516/19; sent. 11 settembre 2019, cause riunite C-612/17 e C-613/17; **Cass., SS.UU.,** sent. n. 50998/2017; sent. n. 27165/2016; ord. n. 20701/2013; sent. n. 16886/2013.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Con riguardo alla modifica legislativa apportata dall'art. 23-*quater* del d.l. n. 137/2020, all'art. 11, comma 6, lettera b) del c.g.c., le Sezioni riunite hanno ribadito che in materia di inclusione delle società ricorrenti nell'elenco delle pubbliche amministrazioni, stilato annualmente dall'ISTAT, le Sezioni riunite, nelle diverse pronunce, hanno disposto che **<<il giudizio in epigrafe deve essere sospeso nelle more della definizione, da parte della Corte di giustizia UE, con sentenza da pubblicarsi nella gazzetta ufficiale dell'Unione europea, delle questioni pregiudiziali rimesse con ordinanze n. 5/2021/RIS e n. 6/2021/RIS>>**, ravvisandosi **<<il presupposto della *"pregiudizialità necessaria",* come delineato dal primo comma dell'art. 106 del d.lgs. n. 174/2016 *(codice della giustizia contabile).* Non appare dirimente, in proposito, l'apparente limitazione letterale, contenuta nella ridetta norma, alla pregiudizialità *"civile, penale o amministrativa",* posto che, per esempio, non è menzionata la pregiudizialità costituzionale, prevista dall'art. 23 della l. n. 87/1953>>**.
Pertanto, **<<Queste Sezioni riunite in speciale composizione ritengono che, tenuto conto degli effetti vincolanti della decisione della Corte di giustizia UE, la pronuncia di quest'ultima, anche nella presente controversia, abbia, ai sensi dell'art. 19, par. 3, lett. *b),* del Trattato dell'Unione europea e dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'UE, natura giuridicamente e logicamente pregiudiziale>>**.
<<La questione assume rilevanza anche nel presente giudizio, giacché il *petitum* desumibile dalla domanda introduttiva è del tutto analogo e similare a quelli per i quali sono stati disposti i predetti rinvii pregiudiziali>>, per cui **<<Il Collegio non ritiene…necessario, in ragione del contenuto del dubbio interpretativo già sottoposto alla Corte di giustizia UE, effettuare un ulteriore autonomo deferimento così come richiesto dalla Procura generale>>**, visto che **<<non sono state introdotte motivazioni differenti o ulteriori rispetto a quelle sulla base delle quali sono state fondate le ragioni del deferimento di questioni interpretative pregiudiziali, ai sensi dell'art. 267, co. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, mediante le due sopra citate ordinanze>>**, essendo **<<Gli elementi di fatto alla base del presente giudizio non…suscettibili di interferire con la questione interpretativa pregiudiziale già sottoposta alla Corte UE, che riguarda la sola estensione del sindacato giurisdizionale di queste Sezioni riunite, nonché gli effetti delle conseguenti pronunce, questioni queste che si pongono a monte rispetto all'accertamento in concreto, in capo alla società ricorrente, dei presupposti per poter essere qualificata o meno *"amministrazione pubblica"* ai sensi del SEC2010>>**.

ABSTRACT

In forza delle ordinanze n. 5/2021/RIS e n. 6/2021/RIS, le Sezioni riunite hanno disposto la rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea delle questioni interpretative pregiudiziali formulate nelle relative motivazioni, che devono intendersi integralmente richiamate e condivise anche nei presenti giudizi, con riguardo proprio alla compatibilità dell'art. 23-*quater*, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla l. n. 176/2020, con la disciplina europea del SEC 2010, in ordine ai saldi di bilancio, nella parte in cui, modificando l'art. 11, c. 6, lett. b) del codice di giustizia contabile, esclude, o rende sostanzialmente inefficace, il sindacato giurisdizionale sull'esatta perimetrazione del settore relativo alla "pubblica amministrazione", disciplinato dal SEC 2010.
In particolare, secondo il Collegio decidente, la questione ermeneutica sottoposta al rinvio pregiudiziale alla Corte unionale <<*assume rilevanza anche nel presente giudizio* [leggasi: nei presenti giudizi]*, giacché il petitum desumibile dalla domanda introduttiva è del tutto analogo e similare a quelli per i quali sono stati disposti i predetti rinvii pregiudiziali*>>. Pertanto, il Supremo Consesso contabile <<*non ritiene…necessario, in ragione del contenuto del dubbio interpretativo*

già sottoposto alla Corte di giustizia UE, effettuare un ulteriore autonomo deferimento così come richiesto dalla Procura generale>>, visto che *<<non sono state introdotte motivazioni differenti o ulteriori rispetto a quelle sulla base delle quali sono state fondate le ragioni del deferimento di questioni interpretative pregiudiziali, ai sensi dell'art. 267, co. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, mediante le due sopra citate ordinanze>>*, essendo *<<Gli elementi di fatto alla base del presente giudizio* [leggasi: dei presenti giudizi] *non…suscettibili di interferire con la questione interpretativa pregiudiziale già sottoposta alla Corte UE, che riguarda la sola estensione del sindacato giurisdizionale di queste Sezioni riunite, nonché gli effetti delle conseguenti pronunce, questioni queste che si pongono a monte rispetto all'accertamento in concreto, in capo alla società ricorrente, dei presupposti per poter essere qualificata o meno "amministrazione pubblica" ai sensi del SEC2010>>*.

La conseguente sospensione del processi innanzi alle Sezioni riunite, quale giudice interno di ultima istanza, è stata effettuata sulla base dell'istituto giuridico della pregiudizialità necessaria, come disciplinato dall'art. 106, comma 1, c.g.c., in forza degli effetti vincolanti che la decisione della Corte di giustizia dell'U.E. produrrà necessariamente su tali giudizi sospesi, ai sensi dell'art. 19, par. 3, lett. b), TUE e dell'art. 267 TFUE.

A tal riguardo, il Collegio giudicante si è chiaramente espresso nel senso che *<<Il thema decidendum sottoposto all'esame…pone questioni interpretative identiche, aventi natura pregiudiziale a quelle già sollevate con le menzionate ordinanze di rimessione. Solo con il superamento delle richiamate questioni si potrà addivenire a conclusioni conformi al diritto europeo>>*.

Infine, il Supremo Consesso contabile ha ritenuto di non accogliere le istanze cautelari, presentate nei diversi giudizi, sull'assunto che le stesse non risultano adeguatamente motivate, in quanto, per l'Ente nazionale Risi non si ravvisa la sussistenza sotto il profilo sia del *fumus boni iuris* sia del *periculum in mora*, di un pregiudizio grave e irreparabile, derivante in concreto dall'inclusione dell'ente nell'elenco dell'ISTAT, a cui non sia possibile opporre rimedio con gli ordinari strumenti processuali esistenti, *<<posto che da diversi anni l'Ente Risi risulta incluso nell'elenco delle Pubbliche amministrazioni senza che ciò abbia determinato le denunciate "gravi compressioni alla propria autonomia">>*. Del pari, con riguardo al Consorzio per il FESTIVAL*FILOSOFIA*, le Sezioni riunite hanno rilevato che l'istanza cautelare risulta manchevole sotto il profilo della sussistenza del requisito del *periculum in mora* <<affermato solo genericamente con riferimento all'appropinquarsi del termine di emanazione del nuovo elenco ISTAT>>, riscontrando una *<<mancata esplicitazione di elementi di possibile danno derivanti in concreto dall'inclusione nell'elenco, posto che ormai da diversi anni il Consorzio risulta incluso nell'elenco delle Pubbliche amministrazioni senza che ciò abbia determinato interruzioni e/o apprezzabili limitazioni della propria attività istituzionale>>*.

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. b), c.g.c.

Ordinanza n. 21/2022/RIS depositata in data 30/09/2022

RICORSO: per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, dell'elenco delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato, predisposto dall'ISTAT e pubblicato sulla G.U., serie generale n. 234 del 30 settembre 2021, nella parte in cui ha incluso la Fondazione tra le *"amministrazioni locali - Teatri nazionali e di rilevante interesse culturale"*, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

RICORRENTE:
Fondazione Teatro Metastasio, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTI:
Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

PARTE NECESSARIA INTERVENIENTE:
Procura generale presso la Corte dei conti.

QUESTIONE RISOLTA: sospensione del presente giudizio sul quale pende la questione di illegittimità costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, relativamente alla modifica apportata, dall'art. 23-*quater* del D.L. n. 137/2020, introdotto dalla L. di conversione n. 176/2020, al comma 6, lett. b), dell'art. 11 del codice di giustizia contabile, in quanto modificativo di grandezze giuridico-contabili.

Riferimenti normativi: ***TFUE:*** art. 267; ***Statuto della Corte di Giustizia dell'U.E.:*** art. 23-*bis*; ***Regolamento di procedura della Corte di Giustizia dell'U.E.:*** art. 105; ***c.g.c.:*** art. 11, c. 6, lett. b); art. 106, c. 1; art. 128, c. 3; ***D.L. n. 137/2020, conv. con modificazioni in L. n. 176/2020:*** art. 23-*quater*; ***Regolamento n. 549/2013/UE (SEC 2010); L. n. 196/2009:*** art. 1, c. 2 e 3.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **C.d.c., SS.RR.**, ord. n. 13/2021/RIS; ord. n. 11/2021/RIS; ord. n. 6/2021/RIS; ord. n. 36/2017/RIS; **Corte di Giustizia dell'U.E,** sent. del 26/02/2013, causa C-617/2010; sent. del 15/01/2013, causa C-416/2010; sent. del 05/10/2010, causa C-173/2009; sent del 22/06/2010, cause reunite C-188/210 e C-189/2010; sent. del 19/11/2009, causa C-314/2008; sent. del 27/10/2009, causa C.-115/2008; sent. del 18/07/2007, causa C-119/2005; sent. del 04/06/1992, cause riunite C-13/1991 e C-113/1991; sent. del 09/03/1978, causa C-106/1977; **Cass.**, sent. n. 13425/2019; sent. n. 22577/2012.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Con riguardo alla sussistenza dello *status* di pubblica amministrazione attribuito alla fondazione ricorrente dall'ISTAT e relativamente alle questioni pregiudiziali rimesse alla Corte di Giustizia dell'U.E. sulla modifica apportata all'art. 11, comma 6, lettera b), c.g.c., il Collegio giudicante **<<pur nella consapevolezza della piena autonomia che ciascun ricorso mantiene rispetto alla "catena seriale" per le diverse realtà fattuali di gestione e di bilancio, *"ritiene, pertanto, di dover sospendere il processo nelle more della definizione della questione pregiudiziale di rilievo***

comunitario, tenuto conto dell'efficacia ultra partes delle pronunce della Corte di giustizia UE, rese in sede sia di interpretazione pregiudiziale sia di verifica della validità di una disposizione UE. Ad esse "va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (in termini, Cass. civ. n. 13425/2019; Cass. civ. n. 22577/2012). La decisione pregiudiziale ha, dunque, sicuramente portata vincolante per il giudice remittente>>.

ABSTRACT

In tema di impugnazione dell'elenco delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato, adottato dall'ISTAT, le Sezioni riunite hanno disposto la sospensione del giudizio *de quo*, laddove si tenga conto della questione di costituzionalità (oltre che del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea), sollevata dalla Procura generale, che ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, co. 6, lett. b), c.g.c. così come modificato dall'art. 23-*quater* del d.l. n. 137/2020, con il quale si è circoscritta la giurisdizione di queste Sezioni sui giudizi in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche, operata dall'Istat, *"ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica"*. A tal ultimo proposito, il Collegio giudicante, riportando le risultanze già affermate nell'ordinanza n. 11/2021/RIS, osserva come *<<"la tesi sostenuta dalla Procura generale, al fine di compulsare una rimeditazione dell'orientamento adottato con le precedenti ordinanze e, conseguentemente, sollevare la prospettata questione di legittimità costituzionale in luogo del rinvio pregiudiziale, non tiene conto della circostanza che, come già chiarito nelle cennate ordinanze, la compatibilità delle questioni con il diritto dell'Unione europea investe prioritariamente principi di struttura delle relazioni tra ordinamento europeo ed ordinamento nazionale e, solo in via mediata, diritti fondamentali della persona, anche giuridica, e, pertanto non può ritenersi prioritaria la valutazione incidentale di costituzionalità proposta">>*, atteso che *<<"l'effetto principale della normativa sopra indicata, secondo la volontà del legislatore, è quella di escludere qualsiasi sindacato sul conto consolidato dello Stato italiano, eliminando qualsiasi verifica sulla corretta individuazione degli enti che, essendo stati inclusi nell'elenco ISTAT, concorrono alla sua determinazione">>*, per cui ciò *<<"incide in primo luogo sulla corretta costruzione del "conto economico delle amministrazioni pubbliche", formato sulla base del sistema delle statistiche di finanza pubblica di cui al SEC2010 e pertanto sulle già citate relazioni funzionali fra ordinamento europeo e nazionale, mentre l'effettività della tutela giurisdizionale risulta comunque parzialmente assicurata mediante la valutazione dei presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta">>*.

Con riferimento, invece, alla richiesta cautelare, invocata dalla parte ricorrente, il Supremo Consesso contabile non ha riscontrato il presupposto del *periculum in mora*, esimendo ciò dall'indagare l'ulteriore requisito del *fumus boni iuris*. In particolare, osserva il Collegio che *<<non risulta neppure allegata nella portata e negli effetti, oltre che non provata, l'asserita irreparabilità dell' incidenza dei costi connessi agli adempimenti conseguenti all'inclusione nel predetto elenco, posto che, in sé e per sé considerati, i costi di gestione non originano pregiudizio sull'attività istituzionale (il pregiudizio derivando, eventualmente, dalla loro (in)sostenibilità), che non risulta, peraltro, essere stata in qualche modo diminuita dall'inclusione, ormai reiterata, della Fondazione nell'elenco>>*.

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE
ex art. 106 e art. 119 c.g.c.

Ordinanza n. 22/2022/RCS depositata in data 11/10/2022

RICORSO: giudizio per regolamento di competenza, proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, avverso la sentenza-ordinanza n. 427/2022, depositata in data 10 giugno 2022, con la quale la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio ha disposto la sospensione, per pregiudizialità civile, del giudizio di conto, limitatamente ai conti relativi agli esercizi dal 2018 al 2021.

RICORRENTE:
Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Lazio.

PM: Procura Generale.

RESISTENTI:
Gelmar Srl, in proprio e nella qualità di mandataria capogruppo dell'A.T.I., in persona dell'amministratore unico *pro tempore*.

QUESTIONE RISOLTA: pur rientrando la cognizione delle questioni attinenti alla fase esecutiva del contratto intercorso tra la P.A. e l'aggiudicatario nella giurisdizione ordinaria, nondimeno il giudice contabile, adito in sede di giudizio di conto, potrà e dovrà comunque verificare, sia pure *incidenter tantum*, la portata delle clausole contrattuali, nell'ambito della decisione del giudizio di conto, a lui spettante in via esclusiva, non ricorrendo i presupposti per l'applicazione della sospensione necessaria dello stesso giudizio di conto per pregiudizialità civile.

Riferimenti normativi: ***Cost.:*** art. 3; art. 24; art. 111; ***c.g.c.:*** art. 2; art. 3; art. 14; art. 105; art. 106, c. 1; art. 119; art. 122; art. 145 e ss.; ***D.Lgs. n. 114/2019:*** art. 50, c.1; ***c.p.c.:*** art. 34; art. 295; ***R.D. n. 1038/1933:*** art. 26.

Decisioni conformi: *cfr. ex multis* **C.d.c., SS.RR.**, ord. n. 4/2021/RCS; ord. n. 3/2021/RCS; ord. n. 13/2019/RCS; ord. n. 3/2018/ORD; ord. n. 1/2017/ORD; ord. n. 3/2012; **Corte Cost.,** sent. n. 291/2008; sent. n. 1/2007; sent. n. 10/1989; sent. 104/1989; **Cass.,** Sez. I, sent. n. 4343/2022; SS.UU., sent. n. 16722/2020; SS.UU., sent. n. 489/2019; Sez. VI, sent. n. 30738/2018; sent. n. 20491/2018; Sez. VI, sent. n. 21794/2013; Sez. II, sent. n. 17212/2011; Sez. VI, sent. n. 16188/2012; SS.UU., sent. n. 11/2012; Sez., SS.UU., sent. n. 27092/2009; sent. n. 1670/2003; SS.UU., sent. n. 664/1989.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Nell'accogliere il ricorso, in ordine alla rilevata assenza del rapporto di pregiudizialità ex art. 106 c.g.c., le Sezioni riunite hanno rimarcato che **<<la valutazione demandata al Tribunale civile…, quale giudice competente a conoscere delle questioni concernenti l'esecuzione del contratto, circa la portata delle clausole convenzionali regolanti il corrispettivo dovuto al concedente, non "pregiudica"…la decisione sulla regolarità del conto, per contro demandata al giudice contabile>>**, atteso che **<<l'accertamento del giudice civile in ordine all'individuazione della clausola convenzionale cui far riferimento ai fini della determinazione delle modalità di computo del corrispettivo spettante al concedente, non è richiesto dalla legge con efficacia di giudicato nel giudizio di conto, risultando conseguentemente preclusa l'applicazione dell'art. 106 c.g.c.>>**.

ABSTRACT

Le Sezioni riunite, nella presente pronuncia, hanno evidenziato come il meccanismo della sospensione necessaria, disciplinato all'art. 106 c.g.c. e così come mutuato dal codice di procedura civile, nel quale è previsto all'art. 295, costituisce uno strumento giuridico applicabile esclusivamente in forza della ricorrenza di determinate condizioni, attesa la piena autonomia del giudizio erariale rispetto ai giudizi penale, civile, amministrativo, tributario o disciplinare.
L'assoluta "separatezza" delle cause incardinate presso i diversi plessi giurisdizionali, quali contabile e ordinario, viene sancita anche se vertenti sui medesimi fatti materiali, in quanto la finalità perseguita dalle azioni di responsabilità sono di natura e portata differenti.
Tuttavia, il canone della "necessità" della sospensione del processo, richiamato dall'art. 106 c.g.c., si connota per la previa definizione o di altra controversia pendente innanzi allo stesso o ad altro giudice, così come imposto dalla legge ovvero qualora essa costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico (*recte*: tecnico-giuridico), dal quale dipenda la decisione sulla causa pregiudicata e il cui accertamento sia necessariamente richiesto con efficacia di giudicato.
Nella fattispecie in esame, il Supremo Consesso erariale ha calato i prefati principi nelle peculiari dinamiche del giudizio di conto, affermando, a tal riguardo, che *<<In definitiva, pur rientrando nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione, in via principale, delle questioni attinenti alla fase esecutiva del contratto intercorso tra la P.A. e l'aggiudicatario…e pur essendo l'attività d'interpretazione della convenzione (alias, di accertamento e ricostruzione del complessivo assetto dei rapporti convenzionali tra le parti, con i connessi diritti ed obblighi) funzionale alla decisione delle predette questioni, nondimeno il giudice contabile, adito in sede di giudizio di conto, potrà e dovrà comunque verificare, sia pure incidenter tantum, la portata delle clausole contrattuali (ivi comprese quelle sulle modalità di determinazione del corrispettivo dovuto al concedente), nell'ambito della decisione, a lui spettante in via esclusiva, del giudizio di conto>>*, costituendo tale ultima verifica *<<parte integrante dell'iter logico-giuridico, che il giudice contabile dovrà seguire ai fini dell'accertamento, cui è ontologicamente preordinato il giudizio di conto…ex artt. 145 e ss. c.g.c., circa la regolarità della gestione complessiva, i cui risultati sono consacrati nel conto presentato dalla concessionaria>>*.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio giudicante ha, dunque, concluso per l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento della pronuncia nella parte in cui è stata disposta la sospensione, per pregiudizialità civile, del giudizio di conto, in quanto *<<l'accoglimento dell'impostazione qui avversata finirebbe per comportare un evidente e non consentito depotenziamento dell'effettività e concentrazione della tutela giurisdizionale garantita attraverso il giudizio di conto, facendo dipendere la decisione sulla regolarità del conto (destinato a rappresentare gli esiti della gestione complessivamente realizzata dal concessionario) dalla decisione assunta, con i relativi tempi, dal giudice civile, all'esito di altro giudizio, soggetto a differenti presupposti e finalità: tutto ciò con evidente e palese violazione, tra l'altro, dei principi di effettività e concentrazione espressamente stabiliti, per il giudizio contabile, dagli artt. 2 e 3 c.g.c.>>*.

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. e), c.g.c.

Ordinanza n. 23/2022/DELC depositata in data 24/10/2022;
ordinanza n. 24/2022/DELC depositata in data 24/10/2022;
ordinanza n. 25/2022/DELC depositata in data 24/10/2022.

RICORSI nei diversi giudizi riuniti: avverso le decisioni n. 30/2022/PRSS e n. 31/2022/PRSS, depositate in data 28 marzo 2022, nonché avverso la decisione n. 34/2022/DELC, depositata in data 5 aprile 2022, rese dalla Sezione di controllo regionale del Lazio riunite della Corte dei conti, avente ad oggetto rispettivamente il ciclo di bilancio dell'Azienda sanitaria locale RM2, esercizi 2017/2019, il ciclo di bilancio dell'Azienda sanitaria locale di Latina, esercizi 2017/2019, il ciclo di bilancio dell'Azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, esercizi 2017/2019.

RICORRENTI nei diversi giudizi riuniti:
- Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della salute, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*.
- Regione Lazio, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTI:
Procura generale della Corte dei conti, Procura regionale per il Lazio presso la Sezione regionale della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei conti, Presidente della Giunta della Regione Lazio; Presidente del Consiglio della Regione Lazio, Azienda sanitaria locale RM2, Azienda sanitaria locale di Latina, Azienda ospedaliera Policlinico Umberto I.

QUESTIONE RISOLTA: la questione della sussistenza dell'interesse ad agire delle parti ricorrenti concerne elementi di fatto e di diritto, richiedendo di conseguenza un'attività assertiva in punto di fatto e non già delle mere difese.

Riferimenti normativi: ***Cost.:*** art. 103, c. 2; ***c.g.c.:*** art. 7; art. 11, c. 6, lett. e); art. 129; art. 184; ***c.p.c.:*** art. 100; art. 101.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **C.d.c., SS.RR.**, sent. n. 32/2020/EL; **Cass.,** Sez. II, sent. n. 28307/2020; Sez. VI, sent. n. 3991/2020; sent. n. 22778/2019; Sez. III, sent. n. 2057/2019; sent. n. 15037/2018; sent. n. 10353/2016; Sez. Lav., sent. n. 6749/2012; sent. n. 27151/2009; SS.UU., sent. n. 12637/2008; **Cons. Stato**, sent. n. 3623/2014.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Con riguardo alla sussistenza dell'interesse a ricorrere, da parte delle amministrazioni statali ovvero di quella regionale, rispetto alla delibera della Sezione di controllo impugnata, le Sezioni riunite hanno affermato che *<<le suesposte argomentazioni non sono sufficienti per delibare la sussistenza dell'interesse a ricorrere, ove si tenga conto che: a) oggetto dell'accertamento contenuto nella pronuncia impugnata è la correttezza della rappresentazione contabile dei saldi di bilancio dell'Azienda sanitaria* [leggasi anche: *"ospedaliera"*]*...; b) l'ente sanitario, diretto destinatario della pronuncia, non ha ritenuto di impugnarla; c) la c.d. disapplicazione dei provvedimenti del Commissario ad acta operata dal giudice del controllo…esplica effetti soltanto sui bilanci sottoposti a controllo e non ha efficacia erga omnes, atteso che "l'atto, dopo la pronuncia del giudice conserva la sua efficacia nell'ordinamento giuridico"…e che "la disapplicazione di una norma di regolamento non richiede il contraddittorio con l'ente che ha adottato il regolamento*

stesso, trattandosi di un'operazione interpretativa sulle fonti del diritto, come tale svolta d'ufficio dal giudice"…; d) non sono state dimostrate concrete ridondanze negative sui bilanci delle amministrazioni ricorrenti, delle irregolarità accertate dalla Sezione regionale di controllo, che peraltro potrebbero avere riflessi sulla loro legittimazione ad essere parti nella procedura di controllo svoltasi presso tale Sezione. Le amministrazioni ricorrenti sono, pertanto, chiamate a fornire elementi utili a comprovare l'interesse, concreto ed attuale, di ciascuna di esse a conseguire una pronuncia di queste Sezioni riunite che accerti l'insussistenza delle irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale di controllo sui bilanci 2017/2019 dell'Azienda sanitaria [leggasi anche: *"ospedaliera"*] *…, unico e distinto soggetto giuridico, sottoposto al controllo>>*.

ABSTRACT

Le Sezioni riunite, dopo aver disposto diverse riunioni tra i giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione di medesime delibere, hanno affrontato la questione relativa alla sussistenza dell'interesse ad agire, integrante una condizione dell'azione, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., richiamato dall'art. 7 c.g.c., rilevando come la giurisprudenza di legittimità, amministrativa e contabile, abbiano sul punto già reso una risposta univoca, disponendo chiaramente che *<<"l'interesse all'impugnazione - inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica" (ex multis Cass. Sez. II n. 28307/2020, Cass. Sez. VI n. 3991/2020, Cass. Sez. U. n. 12637/2008, Corte conti, Sez II appello n.301/2019, Corte dei conti Sez. III appello n. 546/2017 e n. 350/2021, SS.RR. spec. comp. sent. n. 32/2020). Ne consegue che "il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire" (ex plurimis Cass. Sez. 3 n. 2057/2019; Cass. Sez. Lavoro 6749/2012) e che "non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche" (Cass. sent. n. 27151/2009)>>*.
Pertanto, il Supremo Consesso contabile ha proceduto ad assegnare, alle ricorrenti amministrazioni, sia statali che regionale, un termine di trenta giorni, al fine di depositare memoria in ordine alla sussistenza del loro interesse a ricorrere avverso le irregolarità accertate nelle delibere impugnate sui correlativi giudizi.